18.815

ARCHIVIO
SOTTOSEZIONE DI STATO
COMUNE DI FOLIGNO
ARCHIVIO PRIORALE
18 BIS
FOLIGNO

Questi sono li statuti delcastello deaquafrancha. posti qui desocto per ordine acapitulo per capitulo acioche se possano facilmente retrouare.

Del iuramento del podesta . . . . Capto. j.
Del guardare le feste . Capto. ij
De quelli liquali haveranno biastemato Dio . o sancti . Capto. iij
Dello officio del Camerario . Capto. iiij
Dello officio deli consiglieri della dicta communita . Capto. v
Dello officio dello Balio et citatione . Capto. vi
De quelli liquali se sarano parati al balio et harannoglitolto lopegno . Capto. vii
Deli Revisori da essere facti ala camera . Capto. viii
Deli debitori et ache modo sedeve porre la colletta . Capto. viiii
Deli officiali et aque modo se deveno elegere nel decto castello . Capto. x
Delo officio delnotario et como se debia elegere . Capto. xi
Dela citatione et modo da servare nelle domande . Capto. xii
Del sacramento daesser creso et partito da farse . Capto. xiii
Deli testimonii da esser receputi neli malifitii . Capto. xiiii
Delle citatione da farse nelli malifitii . Capto. xv
Che se debbia procedere desimile asimile . Capto. xvi
Che el statuto no vaglia contra li capituli delmagnifico signore de fuligni . Capto. xvii
Dela pena de receptare exbanditi . Capto. xviii
De quanta parte lapena deve essere remesse . Capto. xviiii
Dela pena del falso testimonio . Capto. xx
Delo insulto facto co arme . Capto. xxi
Dele percosse overo ferite facte co arme . Capto. xxii
Dela pena de chi taglia membro alcuno . Capto. xxiii
Delapena de chi getta pietra contra dealcuno . Capto. xxiiii
Delapena de chi percote alcuno sença arme . Capto. xxv
Dela pena de chi dice parola iniuriosa . Capto. xxvi
Dela pena dechi fa via malitiosa . Capto. xxvii
Delapena de chi exterminasse litermini . Capto. xxviii
Demectere litermini . Capto. xxviiii
Delapena dechi piglia tenuta depersona . Capto. xxx
Delapena dechi non curre achi grida per parte del commune . Capto. xxxi
Dellapena dechi occide bestie . Capto. xxxii
Deltermine da darse nelli malifitii . Capto. xxxiii
Della pena de omectere malefitii nel decto castello de acquafra . Capto. xxxiiii
De chi dacesse danno inselve . Capto. xxxv
Che lapena se duplichi inpresentia de lacorte no seporte arme . Capto. xxxvi
Se alcuna persona havesse alcuno suspecto . Capto. xxxvii
Chi no sara stato alaregna e alo lavoreccio del commune . Capto. xxxviii
Del salario dapagarse nelle domande . Capto. xxxviiii
Dello officio del [illegible] . . . . . . Capto. xl

1v

Dello officio del sendico. . Capto. xli
Del forestieri che habbia litigato co lo nostro castello. . Capto. xlii
Che no se possa remectere pena alcuna. . Capto. xliii .
Delorto daesser facto nel comunale. . Capto. xliiii .
Che la pena se stenda a . Capto. xlv .
Che el notario dia la fede iussione cio e la sicurta. . Capto. xlvi .
De porre el sauio. . Capto. xlvii .
De fare el toppiere per la festa de sancta maria nel decto castello. . Capto. xlviii .
Che niuno possa pigliare denari ausura. . Capto. xlviiii .
Che se alcuno fosse in officio no se possa absentare. . Capto. l .
Che niuno offitiale non possa domandare alcuna parte. . Capto. li .
De la pena de chi cauasse biado. . Capto. lii .
De chi douesse hauere alcuna cosa dal decto comune. . Capto. liii .
Della pena de chi daesse danno in uigna. . Capto. liiii .
Che el podesta sia tenuto mandare ad execultione ogne processo. . Capto. lv .
De la pena de chi entra in orto. . Capto. lvi .
Che niuno possa ne exire ne intrare del decto castello seno per la porta. . Capto. lvii
De chi hauesse fracta ouero arboro. . Capto. lviii .
De chi cauasse acqua de loco chiuso. . Capto. lviiii .
De quelo che para com bestie. . Capto. lx .
Che el podesta possa ponere pena de quaranta soldi et ancora confinare. . Capto. lxi .
Delle pene de essere remesse per la pace facta. . Capto. lxii .
Della pena de chi impedisse el muro del comune. . Capto. lxiii .
Che niuno faccia impedimento nella possessione daltri. . Capto. lxiiii .
In qual tempo el podesta possa procedere sopra li malifitii. . Capto. lxv .
De la pena de chi taglia arbore domestico. . Capto. lxvi .
Della pena de chi comecte fraude nel officio . Capto. lxvii .
De quelli che no prouano la ccusatione . Capto. lxviii .
Como se de uendere lu uino ad minuto. . Capto. lxviiii .
De la pena de chi no corre allo romore. . Capto. lxx .
Che le case o casaline se acconcino. . Capto. lxxi .
Che la festa de sancto christofano la pena se duplichi. . Capto. lxxii .
Che niuno possa elegere nello officio alcuno de casa sua. . Capto. lxxiii .
Dello salario che diano hauere li arrationatori del comune. . Capto. lxxiiii.
De pagare el passaggio. . Capto. lxxv .
Como se diano ponere le arme. . Capto. lxxvi .
A che modo la torre et lu castello se aconci. . Capto. lxxvii.
Como se diano aconciare le fonte e tenerle necte. . Capto. lxxviii.
Che niuno possa piangere alcuno morto. . Capto. lxxviiii.
Che el notario et el uicario siano tenuti aconciare la colta. . Capto. lxxx
Che el podesta non possa procedere sopra alcun malifitio sença el consiglio . Capto. lxxxi .
De la pena de chi dice cosa che sia contra el comune. . Capto. lxxxii.
Che non se possa fare compositione alcuna colo podesta. . Capto. lxxxiii.
Che niuno che sia in qualche officio non possa essere reueditori de la camera . Capto. lxxxiiii.
Che quello che e stato uicario uno anno no possa esser lanno uenente. . Capto. lxxxv.
Della pena de chi joca ali dati ouero açara. . Capto. lxxxvi.
Che li quaterne de scripture no se cauino fora del decto castello. . Capto. lxxxvii.
Che se aconcino li conducti per li quali ua la cqua ala fonte del comune. . Capto. lxxxviii.

Che el notario non possa mectere alcuno merito sença el vicario. .Capto. lxxxviiii.
Che el notaro non possa essere se non per anno. .Capto. lxxxx.
Che uno homo per casa cavi li brevi et non piu. .Capto. lxxxxi.
Che niuno preço de terra venduta ali forestieri se possa levare del suo catastro. . . . .Capto. lxxxxii.
Che non se possa procedere nelli malifitii commesi tra li comunti. .Capto. lxxxxiii.
Che ogni persona che lavora la terra deli forestieri sia tenuto a pagare la colta. . . . .Capto. lxxxxiiii.
Che niuno possa ponere arboro ne fracta apresso ali termini. .Capto. lxxxxv.
Che sia licito recare el vino. .Capto. lxxxxvi.
Che el notaro habbia el meço del suo salario a meço del tempo. .Capto. lxxxxvii.
Che le sententie sententie se possino dare ogni volta. .Capto. lxxxxviii.
Che ogni uno possa tenere quante capre vole. .Capto. lxxxxviiii.
De la pena de chi jura per lo corpo o per lo sangue de dio. .Capto. c.
De la pena de chi intrare lassa nel castello alcuna persona sença licentia del podestà o del vicario. .Capto. c. i
Delli malifitii commessi la nocte. .Capto. c. ii
Della de chi non paga la pena tra lu termine. .Capto. c. iii
Della pena de chi guastasse le biade sença licentia del suo consorte. .Capto. c. iiii
Che niuno debia lavorare alcuna possessione sença licentia del patrone del patron de essa possessione. .Capto. c. v
Che le quistione overo lite intra li comunti se debbiano compromectere. .Capto. c. vi
Che le quistioni civile se mectano in partito. .Capto. c. vii
Ca niuno officiale se possa asentare sença licentia del vicario .Capto. c. viii.
Della pena de chi fa falso sacramento. .Capto. c. viiii.
Se alcuno demanda inbasciata al comuno. .Capto. c. x
Della pena de chi facesse lavoriero alcuno el sabato de poi vespero. .Capto. c. xi
De la pena de chi fa danno ... al monte maiore. .Capto. c. xii.
Che ogni vicario de poi lufficio debbia lassare una rotella. .Capto. c. xiii.
Della pena de chi tagliasse legna in nella selva de rappole. .Capto. c. xiiii
Della parte darse ali officiali. .Capto. c. xv
Che niuna persona possa tagliare legne nella selva posta nel vocabulo del pocolo. .Capto. c. xvi
Della pena de chi non fa la guardia. .Capto. c. xvii
Che quello che fa la guardia non se possa partire. .Capto. c. xviii
De pagare el passaggio ala camera del comune. .Capto. c. xviiii.
Dela pena de chi frauda el passaggio. .Capto. c. xx
De la parte da esser data al podestà. .Capto. c. xxi
Deli vicarii che sono imbussolati non possono essere del numero deli consiglieri. . . .Capto. c. xxii.
Che niuno possa vendemmiare nante ala deliberatione. .Capto. c. xxiii.
Che li cani se debbiano tenere ligati al tempo de luva. .Capto. c. xxiiii.
Che niuno possa tenere piu che sei capre. .Capto. c. xx[illegible]
Che sia imbosulato uno homo per casa .Capto. c. xx[illegible]
Che niuno possa andare a foligni adimandare rasgione. .Capto. c. xx[illegible]
Che niuno forestiere se possa arechiamare de alcuno de aqua franceba. .Capto. c. xx[illegible]
Che per la festa de sancta maria el vicario debbia pagare bolognini octo. .Capto. c. xx[illegible]
Che la festa de sancto roccho se debbia guardare. .Capto. c. [illegible]

2v

Che niuno possa domandare o pigliare denari per ouero
daltro loco quando menasse moglie .Capto. c. xxxi.
Che niuna persona ardisse andare a mangiare a casa de alcun morto. .Capto. c. xxxii.
Che la sposa non possa portare a casa del marito alcun vestimenti. .Capto. c. xxxiii.
Como se debbia porre la colta secondo la formatione............ .Capto. c. xxxiiii.
Come debbia pagar la pena lostr... che sara trovato senza lume capto c. xxxvii

In [illegible] domini amen. Ad honore ⁊ reuerentia delo omnipotente dio. ⁊ della
gloriosa sempre uergene Maria ⁊ deli sancti apostoli petro. ⁊ paulo. ⁊ della beata sancta Ma
ria defendetrice ⁊ proctetrice dela comunita ⁊ homini delcastello de aqua francha destric
tu delacita de Fuligni ⁊ [illegible] ad honore detucta lacorte celestiale ⁊ [illegible] ad honore ⁊ mag
nificentia de la sancta madre ecclesia ⁊ sia ancora ad honore ⁊ bono stato dela magnifica
cita de fuligno ⁊ del decto castello de acqua francha. ⁊ deli homini ⁊ singulare persone
del decto castello. [illegible] sono li statuti ordinamenti ⁊ capituli deli statuti. del castel
lo de acqua francha predicto. facti mandati ad luce. ⁊ oposti per li prudenti ⁊ discreti ho
mini. Macteo de cicco. ⁊ marino de galasso. del decto castello de acqua francha statutarii
factori ⁊ compositori deli dicti statuti ⁊ ordinamenti del comune deldicto castello. Da epso
comuno alidecti statuti ⁊ ordinamenti dafarse ⁊ ordinarse spetialmente deputati perla
auctorita ⁊ balia aloro concessa ⁊ attributa per lu comune del dicto castello. stipulati
⁊ distinti de capitulo in capitulo. como apparera deiocto de mandato deli dicti statutarii.
facto lanno delnostro signore yesu christo mille ⁊ quactro cento vinti quatro nella
indictione secunda nel tempo del sanctissimo in xpo patre ⁊ signore. signore nostro. Mar
tino perla diuina prouidentia papa quinto ⁊ adi noue de dicenbre. . . . .

Del iuramento del potesta. c.

In primis statuimo ⁊ ordinamo nui statutarii sopra dicti che elpotesta del castello de acqua
francha per lutenpo che sera nel dicto castello primamente che uerra adesso castello sia
tenuto ⁊ debbi conlamano corporalmente toccare lescripture ⁊ iurare ad sancti Euange
lii elsuo officio tucto eltempo del suo regimento fare ⁊ admistrare ⁊ far fare inesso castel
lo ⁊ suo destrictu bene ⁊ fidelmente ⁊ legittimamente cessante omgni fraude. rasgione ⁊ iu
stitia aqualunche persona ladimanda. Et mantenere ⁊ seruare ipso castello ⁊ homini ⁊ per
sone de ipso. ⁊ le rascione de ipsi quanto po. ⁊ obseruare. Et fare tucti listatuti ⁊ ordina
menti de ipso castello. obseruare. quali siano facti ⁊ daquesto inpoi sefacessero. Et fa
re tucte lealtre cose in ipso officio quali uedera ⁊ cognoscera essere meglio adepso castel
lo ⁊ homini de epso. remoto ogne odio: amore. paura. prece. preczo ⁊ tucte laltre cose
inpericulo del dato iuramento. socto lapena del suo salario. Et che el comuno del decto castel
lo sia tenuto nella generale arengha del decto comune elegere uno bono vicario per sei mi
si ⁊ non piu. ⁊ finiti li dicti misi. elegere uno altro vicario per sei altri misi. Lu quale
vicario sia tenuto corporalmente toccare con lamano lescripture. ⁊ iurare bene fidelmente.
⁊ legalmente remota ogne fraude eldecto officio debbia exercitare ⁊ administrare. Et sia
tenuto denuntiare ⁊ referire almagnifico podesta del dicto castello tucti limalificii excces
si peccati. ⁊ delicti quali secomectessero ⁊ sefacessero dacascheduno delinquente de epso castel
lo. ⁊ secontra fara paghi lapena de. cinquanta denari. per uolta . . . .

Del guardare le feste. c. . . . . ii.

Item statuimo ⁊ ordinamo che tucti li homini ⁊ persone del dicto comuno siano tenuti ⁊
debbiano custodire ⁊ guardare ⁊ abstenerse daogne opera lidi della domenica. lidi della
natiuita del nostro signore yhu. x. lidi pasquali. lafesta de la beata uergene Maria del mese
de febraio. demarço. de agosto. de setenbre. ⁊ de luglio. Et lafesta de sancto felitiano proc
tetore de li magnifici priori defulingni nostro comuno. laqual festa. e. adi uinti quattro.
del mese de jenaro. Et lafesta de li beati apostoli. petro. ⁊ paulo. ⁊ deli altri sei apostoli. Et la
festa de sancto angnelo. ⁊ tucti li uenerdi de marzo deliquali debbiano guardare lafesta
nella sua parochia. ⁊ caschaduno forestiere debbia guardare le sopradicte feste como e dic
to de sopra. Et chi contra fara paghi lapena al camorlingho del dicto comune. soldi cin
que dedenari. ⁊ credase al sacramento dello accusitore ⁊ tenghase secreto. saluo non sia
alla pena. seportasse el biado al castello predicto. alaia. ⁊ alla casa. cioe bactendo. ⁊ sepor

talle la paglia & legna grosse per casa. laqual pena se toglia sumarie & de facto.

De quilli che averanno blastemato dio. o santi.

·III· Item statuimo & ordinamo che qualunche persona havera blastimato dio o la sua madre. paghe la pena de. diece lire de denari per ogne volta. & qualunche havera blastemato alcuno altro sancto. paghi la pena de cento soldi de denari per ogni volta & per ogni sancto & credase al iuramento dello accusatore & sia tenuto secreto & tollase summarie & de facto. & chi havera dec paroli vituperosa & inhonesta contra li dicti sancti. paghi la el mezzo delle dicte pene.

Dello Officio del camerario.

·IIII· Item statuimo & ordinamo che el podesta & la corte del castello sia tenuto fare nella prima arengha del suo advenimento uno bono homo deli homini del decto comuno camorlingo del dicto comuno co li brevi. overo fave come e consueto. Lu officio de lu quale duri tuctu l[o an]no lu quale cammorlingho debbia recevere tucta la pecunia & li denari del dicto comune. et ancora li pigni & expendere. & epse cose cioe la intrata & la uscita fare scrivere al notario del decto comune. Et non possa expendere niente delli beni del decto comune senza licentia del podesta. overo del vicario. & del consilio del decto comuno. et che finito el suo officio ne debbia render li cunti in presentia delli revedituri del comuno. et se alcuna cosa sara trovata apresso de epso camorlingo deli beni del dito comuno. overo de altre persone. secondo la rasgione da farse per li dicti revedituri. li debbia rendere ad instantia & petitione della corte del decto comuno. Et dia una bona & idonea sicurta de rendere rasgione finito el suo officio & senon lo facesse paghi la pena de quaranta soldi denari li quali gli siano tolti de facto & habbia per suo salario soldi vinti de denari.

Delo officio deli Consiglieri del dicto comuno. c.

·V· Item statuimo & ordinamo che el podesta & la corte del dicto comuno siano tenuti fare nella prima arengha del suo advenimento ad brevi. overo ad fave como che e consueto. dui consiglieri. li quali consiglieri siano tenuti & debbiano consigliare con bona fede & senza fraude. & per la utilita del comuno supra dicto. & spetial persone & quello che per epsi. overo per la maior parte de epsi sara ordinato overo reformato habia piena fermezza como se fosse stato facto da tucti li homini del decto castello. & habbiano per loro salario delli beni del decto comuno. diece soldi. & lu officio de li quali per sei misi. & quello che de epsi non verra al consiglio quando ne seranno recercati da parte de la dicta corte paghi per pena sei soldi de denari. senon havera iusta casgione.

Deli officio del balio. & citatione. c.

·VI· Item statuimo & ordinamo che el podesta & la corte sia tenuto far. fare in nella prima sua arengha del suo advenimento con brevi o con fave uno bono balio. per balio dei dicto comuno. lu. officio de lu quale duri per uno anno finito. lu qual balio habbia per suo salario deli beni del dicto comuno quaranta soldi de denari. Et se andara per alcuna inbasciata. overo servitio del comuno habbia da lu comuno ogne di. da spetial persone nel castello de aquafranceda da ciascheduno citato uno denaro. de fora del dicto castello. dui denari. & nella villa della croce tre denari. & se citara la villa overo la universita della villa. habbi quattro denari. & habbia per la tenutatre denari. & del bandimento overo exbandimento dui denari; & che citi & recerchi ad petitione de ciaschduno senza commissione della corte quello overo quilli de quale e dicto uno ciaschuno per laltro. & senon lo trovara personalmente alla sua casa della solita habitatione per inanti terza overo ad vespero & citisi doi volte ad casa & personalmente basti una sola citatione. & se el reo sira forishere se citi nella piazza del comuno ad alta voce. undi per laltro & la seconda citatione se habbia pro entoria & questo habbia loco nelle civile & criminale domande

nelli malifici cō comissione della corte. & che faccia ogne ībasciata per lo dicto co
mune nello dicto castello & suo destructo per lu dicto salario. & stiase & credase alla
relatione del dicto balio de tucte le citatione. & delle altre cose. spectante al suo offitio.
adpartinente: Et dia la sicurta de fare el dicto officio & derendere conto & ragione del
suo offiō: ma la seconda citatione se faccia ale spese del citato socto la pena de .iiii. soldi

De quilli che se sarāno parati al baho & hauerānogli tolto lu pigno: .
Item statuimo e ordinamo che ciasche duna persona persona quale se sira parata & p asse .VII.
al balio del comuno ouero li habbia ad chiuso lu uscio ouero tolto li lu pigno quando an
dasse per comandamento della corte pagbi la pena de diece soldi de dinari per ogne uol
ta & stiase & credase alla relatione del dicto balio. & lu dicto bando ouero pena se tolga
de facto:

Delli riuidituri da esser facti al cāmorlingo. c.
Item statuimo & ordinamo che el podesta & la corte sia tenuto far fare alla regna del co .VIII.
muno doi riuidituri & uno seindico quali debbiano reuedere el cāmorlingo & li altri.
officiali & cioche se trouara ad presso de epso el debbia restituire allo comuno predicto
& habbiano per loro salario .iii. soldi intermine de quindici di:

Delli debitori & ad que modo se deue porre la colta. c.
Item statuimo & ordinamo che el podesta & la corte siano tenuti a fare bandire de mese .VIIII.
de jugno se sira de uolūta del consiglio che qualunche persona douesse hauere alcuna co
sa dal dicto comuno. sia tenuto ad darlo ī er criptis insino allu terçu di depoi el bando.
& date & domandato epse scripte far legere nel consiglio. & poi porre come e costume
la colta. secondo la quātita del debito saluo che non ce fusse. saluo se non hauesse iusta
causa che non preiudichi:

Delli officiali da esser electi nel dicto castello. c.
Item statuimo & ordinamo che lu potesta & la corte permecta tucti li homini del decto castel .X.
lo cioe li maiuri de quatordeci anni. gire & essere ali breui ouero ale faue equalunche
sera uicario. cōsiglieri. uicario ouero cāmorlingo del dicto comuno electo per qual
che electore non possa questo tale electo electo durante el tempo del suo officio hauere.
senō uno offiō delli dicti officii. & ad quello medesimo modo se siano doi otre fratel
li carnali habitanti insieme in una casa nō possa hauere se nō uno de epsi solamte
uno offiō. delli dicti officii & se alcuno facesse alcuna electione de alcuno altro modo
che el modo predicto delli officii sopra dicti epsa electione sia uana & nō uaglia:

Dello officio del notaro & ad que modo se debbia elegere. c.
Item statuimo & ordinamo che el podesta & la corte sia tenuto far fare nella arengha del .XI.
comuno cinque electi con li breui ouero con le faue como e costume. li quali electuri
debbiano elegere tre boni & experti notarij per uno anno dauenire cioe primo secondo &
terço secondo la forma & consuetudine. & la prima electione uada alu primo & se el primo renu
tiara uada alo secondo & secondo renuntiara uada alo terço & se tucti renūciaranno la dicta elec
tione remangha nel consiglio delli consiglieri ouero ala regna del dicto comuno ed salari
o da ordinarse per epsa qualunche fosse notaro del decto comuno debba scriuere lu stata
tu del dictu comuno per lanno dauenire & tucte le altre scripture spectante al dicto comuno
sença altro salario. & habbia per suo salario la quantita del salario del modo & forma da de
chiararse & ordinarse. & per la scriptura delo statuto habbia. [illegible] dal cāmorlingo per esse
tanto. ouero como epse parera al consiglio expedire. Et habbia da spetial persone delle accu

4

satione. iii. denari. delle excusatione. iii. denari. delle domande o petitione. ii. denari. dello
termine. i. denari. del deposito e articuli doi denari. della licentia. ii. denari. del bandimento
ii. denari. della relatione. ii. denari. delle exceptioni. ii. denari per ogne una. della sententia
quactro denari. della tenuta. ii. denari. e babbia del publico el doppio lu officio del quale
duri per uno anno :·

I. Delle citatione e modo [illegible] nelle domande. c.
XII. Item statuimo et ordinamo che qualunche fosse citato dal balio del comuno per domanda civi
le a venire alla corte del [illegible] e non venisse alla prima citatione nello termine adlui
dato sia citato un altra volta alle spese soi [illegible] personalmente. e se personalmente se tro
va basti una citatione. e se non [illegible] la prima citatione personalmente facta overo alla seco
da facta [illegible] como de sopra nel capitolo delle citatione se [illegible] actore la tenuta secondo
la forma della sua prima domanda delle cose mobile [illegible] delle inmobile ad tre dup
pio tergo li nome delli debituri nelle [illegible] e spese e che se comandi ad ipso reo recogle
re essa tenuta infra diece di e se non la recogliesse in fra lu dicto termine sia doi volte publica
mente sbandita dal balio del comuno dando el termine de tre di in ciaschuno bandimento e se
alcuno non la vera recolta overo [illegible] per ipsa tenuta volesse defendere overo recolielle se
a [illegible] proceda allo actore [illegible] ipsa tenuta allo secondo decreto secondo la estimatione facta
da tre massari [illegible] consiglio del comuno per la quantità domandata e de danni e spese per certa
ta che pigliasse e se non bastasse per lo debito e danno e spese. lo adempia ad ipso creditore delli bie
ni del reo e se esse confessasse o [illegible] el debito overo apparisse publico instrumento se comandi
ad ipso reo che dia e pagi ad ipso creditore el dicto debito infra diece di salve le sue excepti
one d'essere apposte e provate infra diece [illegible] di e se non aparesse publico instrumento e no
confessasse el debito se dia ad ipso reo el libello e diagiese termine diece di ad respondere e proce
dase como de domanda lordine della ragione :·

I. Dei sacramenti creso e partito da farse. c.
XIII. Item statuimo e ordinamo che se sia [illegible] de chi domanda el debito garsino ala quantità
de cinque soldi [illegible] cinque soldi in su in fino ali diece [illegible] la quantità. se sia [illegible]
domanda el debito [illegible] testimonio e procedase summarie e comandese al debitore che subbito dia
e paghi el dicto debito e danni e expese e se alcuno volesse fare partito de ogne cosa se possa fare
sel volesse piglare e dase ad quello la [illegible] incontinente e habbia [illegible] per confesso e convicto :·

I. Dei testimonii da esser recevuti nelli malificii. c.
XIIII. Item statuimo e ordinamo che li testimonii siano recevuti nelle cause civile e criminale infra de
ce di [illegible] dalli della [illegible] della lite overo dalli di delle excusatione. se non fusse per [illegible]
[illegible] della corte e habbiano per ogne uno diece soldi :·

I. Delle citatione da farse nelli malificii. c.
XV. Item statuimo e ordinamo che se alcuno fosse citato o denuntiato alla corte per alcuno ocasi
one de alcuno malificio e non venisse nella prima citatione personalmente facta overo nella
seconda non personalmente [illegible] nello capitolo delle citatione sia exbandito e dase
[illegible] tre di infra [illegible] per confesso e convicto de esso malificio e
[illegible] ipso [illegible] el termine [illegible] ad re
spondere [illegible] non venisse se proceda como e dicto :·

I. Che se proceda [illegible] e simile. c.
XVI. Item statuimo e ordinamo che [illegible] se pone nel presente statuto possa procedere
[illegible] se pongha :·

Che el statuto non vaglia contra li capituli con lo magnifico signor de fuligno.

Item statuimo et ordinamo che alcuno statuto se se trovasse nel presente statuto contra li pacti et conventione facte co lo magnifico signor Corrado de fuligno che non vaglia ne tenga per alcuno modo. . . . . xvij

Della pena de chi recepta o bandito capitulo

Item statuimo et ordinamo che qualunche receptasse o bandito in cinquanta libre in io ove io da quello in su overo gli desse consiglio o aiuto o favore paghi la pena de dece libre de denari per ogne volta et per ogne persona. da quello in io infino ad una cinque libre paghi per pena cento soldi. da quello in io paghi . . . soldi. . . . . xviij

De quarta parte de pena da esser remessa. c.

Item statuimo et ordinamo che qualunche confessa nella sua excusatione alcuno malificio overo debito. per la confessione gli se detragga et minuisca la quarta parte della sua condannatione. se per la sua condannatione pagara al camorlingo del dicto comuno infra dece di dalla sua sententia lata overo condannatione. laqual condannatione se non l'avera pagata infra el dicto tempo la quarta parte sopra dicta non gli se remecta ne detragga. niente de meno el dicto tale condannato sia tenuto pagare la dicta sua condannatione ad pena ad duppio quanta in ella quale fusse condannato passato el dicto termine. . . . . xviiij

Della pena del falso testimonio. c.

Item statuimo che se alcuno facesse overo facesse falsa testimonianza overo strumento alcuno. paghi la pena de vinti libre de denari et questo el podesta et la corte el possa trovare et cercare con accusa et senza accusa et per inquisitione et fama publica de sei homini laqual fama se habbia per legiptima approbatione purche li dicti testimonii non apartengano al patiente in sino al secondo grado. xx

Delle insulto facto con arme. c.

Item statuimo et ordinamo che se alcuno facesse insulto per arme contra alcuno ad la casa de alcuna persona overo alla ecclesia overo nello castello predicto. overo nella strada publica paghi la pena de cinquanta libre de nocte. de di lo mezo della dicta pena. in omni loco dove el se facesse. et non se dica farse insultu con arme se avesse el coltello ad lato et non lo exguainasse et el podesta et la corte possa punire et condannare per accusa et inquisitione et fama publica de sei homini de nocte et de di de cinque homini con uno testimonio che habbia vidato. laquale con fama se habbia per legiptima probatione. . . . . xxj

Delle percosse facte per arme. c.

Item statuimo et ordinamo che se alcuna persona percotesse o ferisse alcuno con alcuna generatione de arme dalle spalle in su paghi la pena de cinquanta libre de nocte. de di vinti cinque libre con expargimento de sangue. dalle spalle in io paghi lo mezo dello dicto banno et pena senza effusione de sangue paghi la pena de dece libre de denari. et lo podesta et la corte possa punire per accusatione et inquisitione et basti la probatione nelle cose predicte de sei homini de fama legiptima se habbia per legiptima probatione. . . . . xxij

Della pena de chi taglia menbro ad alcuno. c.

Item statuimo et ordinamo che se alcuno percotesse et tagliasse osso overo menbro alcuno paghi al comuno cinquanta libre. excepto l'osso del dito del pede overo della mano del quale paghi . . . paghi la pena de dece libre de denari. et el podesta et la corte possa procedere per accusatione et . . . xxiij

per inquisitione e fama publica de sei homini. laqual fama se babbia per piena e legiptima
probatione :·

I. . Della pena de chi iecta saxo contra alcuno .c.

.xxiiij. Item statuimo e ordinamo che se alcuna persona iectasse alcuno saxo ouero petra e nō
lauesse colto ne percosso paghi inpena cinque libre per ogne preta e lo podesta e lacor
te possa procedere qualitercunque gli parera. Item dicemo statuimo e ordinamo che se
alcuno iectasse alcuna preta e cogliesse senza sangue paghi inpena cique libre de de
nari :·

I. . Della pena de chi percote alcuno senza arme .c.

.xxv. Item statuimo e ordinamo che se alcuno spegne e facese cadere interra alcuna perso
na ogli babbia data uanciata ocalcio ouero labbia pigliato perli capelli onaso. o
gli babbia messa lamano nella gola. e siane uscito sangue paghi lapena de uinti cinque
libre de denari. senon ne sera uscito sangue. paghi ~~in pena cento soldi~~ e li minimi de qua
tordeci anni nō siano tenuti ala pena. e lacorte possa procedere ad libito e uolunta :·

I. . Della dechi dice parola iniuriosa .c.

.xxvj. Item statuimo e ordinamo che se alcuno dicesse parola iniuriosa ad alcuno cioe periurio tra
diglioso putana. falsario. furone. homicida. [simelia] paghi inpena cento soldi perogne parola
e per ogne uolta e per ogne persona senza alcuna diminutione non obstante alcuno al
tro statuto. Et questo se obserue intucte lepene e bāni insino alla quantita de uinti soldi :·

I. . Della pena dechi facesse uia malitiosa .c.

.xxvij. Item statuimo e ordenamo che se alcuno facesse uia malitiosa perla possessione daltri de
pō la proibitione ad lui dal patrone facta della cosa. cō le bestie paghi lapena al comuno de
dece soldi. de senza bestie cinque soldi. sūmarie e de facto senza alcuna sententia :·

I. . Della pena de chi extermina litermini .c.

.xxviij. Item statuemo e ordinamo che se alcuno exterminasse alcuna possessiōe ouero cōsortia infra al
cuni. paghi alcomuno cento soldi. e li dicti termini seremectano da chi li cauati ad instantia
dechi domanda : e questo elpodesta e lacorte possa procedere per accusatione e per inquisitio
ne e fama publica. laqual fama se babbia per piena e legiptima probatione :·

I. . De mectere li termini .c.

.xxviiij. Item statuimo e ordinamo che se fosse questione īfra alcuni delli termini e senate sia tenuto el
podesta e la corte del dicto castello ouero comuno constrengere leparte e porre dui massari ad
fare epsa senata e terminatione delle cose adiacente e ipsa senata : e se leparte non fossero de
accordo che fossero posti questi massari. lacorte insieme colo consiglio sia tenuta ponere li predicti
massari. e niente demeno se fara bisongno ce se ponga uno altro massaro. liquali massari siano
tenuti fare ipsa senata e terminatione infra luterinine alor dato dala corte ad lapena de uin
ti soldi de denari ad ogne uno de epsi. alla terminatione deliquali. le dicte parte promectano
de stare. e stiano socto lapena de cento soldi de denari per ogne parte. e quello che sara facto per
epsi massari babbia piena fermeza. e babbiano li dicti massari per ogni parte e per ci
ascheduno termine. sei denari e se contendissero le dicte parte non uolere ponere li dicti
massari ouero terminatione per epsi de esser facte ferme non le hauere in nisuno casu le
dicte parte paghino la pena de cento soldi e lacorte possa procedere alle cose predicte
como gli parera :·

I . . . Della pena de chi piglia tenuta de alcuno . c̃ . . . .
Tem statuimo ⁊ ordinamo che se alcuno sera intrato ⁊ hauera dato dãno ouero oc .XXX.
cupato tenuta ouero possessione de alcuno paghi la pena de ducento soldi de denari ⁊ re
stituisca la tenuta . saluo che se restituesse la tenuta ⁊ emendasse el danno al patiente in nan
ti la ccusatione che non sia tenuto alla pena ⁊ se potesse probare la proprieta esser sua, nõ
sia tenuto alla pena . se non fosse data per la corte :· . . . .

I . . . Della pena de chi nõ soccoresse a chi grida per parte dello comuno . c̃ . .
Tem statuimo ⁊ ordinamo che qualunche grida per parte de lu comuno ⁊ hauera chiama .XXXI.
to ⁊ qualunqua non subcorresse quando sera gridato . paghi in pena cento soldi de denari
pur che stesse in loco che potesse udire el dicto grido . ⁊ la corte possa examinare dui testimo
nii . ⁊ procedere come alla corte parera :· . . . .

I . . . Della pena de chi occide bestie . c̃ . . . . .
Tem statuimo ⁊ ordinamo che qualunqua percotesse alcuna bestia grossa o porco o prea .XXXII.
studiosamente della qual percussione se moresse . se ualesse da uinti cinque soldi in su paghi p
per pena trenta soldi ⁊ emenda lu danno al patiente ad estimatione de tre massari da esser po
sti per la corte . ⁊ se la percotesse ⁊ non la occidesse paghi in pena dece soldi . ⁊ se occidesse bestia
minuta paghi in pena quindici soldi . ⁊ se la percotesse ⁊ non moresse paghi in pena cinque soldi . ⁊
se gli uastasse alcuno menbro paghi cinque soldi . ⁊ se alcuno occidesse alcuna gallina paghi
in pena cinque soldi ⁊ puoi possa procedere ad suo libito :· . . . . .

I . . . Del termine da darse nelli malificii . c̃ . . . . . .
Tem statuimo ⁊ ordinãmo che qualũche o accusatu o inquisitu ouero denunciato se excusasse de .XXXIII.
alcuno malificio . depoi la sua excusatione primamente se se condanna per occasione del dicto ma
lificio da poi che sera excusato promecta promecta pagare la condannatione ⁊ ancora el fuorestiere
⁊ poi la corte dia lu termine de cinque di ad fare la ro loro defensione delle cose predicte :· .

I . . . Della pena de chi commecte malificio nello castello de acqua francha . c̃ . . .
Tem statuimo ⁊ ordinamo che la corte possa procedere ⁊ cercare contra li delinquenti sopra tucti .XXXIIII.
li malificii graui qua se commectessero nel castello de acquafrancha ouero alla ecclesia . in qualũ
qua modo sopra li malificii tucti deli quali se possa dimandare pena per forma deli altri statuti
in sino ad li quantita de uinti soldi per inquisitione como ad la corte parera ⁊ piacera :· . .

I . . De chi danna in selue ⁊ in altri lochi cõ bestie . c̃ . . . . .
Tem statuemo ⁊ ordinamo che qualũche dagga danno in selue mogando legna paghi in pena .XXXV.
cinque soldi per ogni uolta . con pecora . III . denari . con boue . asino . capra dodeci denari . com lo
porco nello cafferame dodici denari ⁊ emende el danno al patiente ad extima de ipso in sino al
la quantita cinque soldi ⁊ se la gallina dagga danno in biado paghi in pena ii dudici denari ⁊
emendi el danno al patiente ad suo sacramento in sino nella quantita de cinque soldi ⁊ se el boue da
danno in biado daltri paghi per pena dodeci denari . la pecora tre denari . el porco cinque soldi . ⁊ se el
biado fosse expicato paghi per pena cinque soldi per ogni boue . ⁊ per ogne pecora dodeci denari
⁊ per ogne capra soldi cinque . ad iongendoce che del mese maggio in su se intenda pagare
cinque soldi per ogne bestia grossa :· . . . . . .

I . . . Che niuno possa portare arme ⁊ la pena se duplichi in presentia della corte . .
Tem statuimo ⁊ ordinamo che se se commectesse alcuno malificio in presentia della corte che la .XXXVI.
pena se duplichi ⁊ duplichese secondo lu capitulo che parla de epso malificio ⁊ che niuno possa

portare alcuna arme innanti alla corte [illegible] [illegible]. senon lu cultello. et se
otra facesse pagbi la pena al comuno cinque [illegible] et desfacto per ogne persona senon
babbia licentia dalla corte ouero dal podesta. [illegible]

Se alcuna persona bauesse alcuno [illegible].

.xxxvij. Item statuemo et ordinamo che se alcuna persona bauesse alcuno [illegible] che lo offenda nella per
sona ouero nelle [illegible] et dumandasse in presentia della corte che dia la securta de non offendere et
che la corte sia tenuta costrengere quello ouero quali che dia ad epso [illegible] curta et promecta che
non lo offenda tuctu lu tempo et mente de meno el podesta et la corte [illegible] [illegible] soldi de
denari nel tempo che stesse in demorança et mente de meno dia [illegible].

De quillo che non sira alla arengba del comuno et allo lauorecio del comuno.

.xxxviij. Item statuemo et ordinamo che qualunqua non fosse alla requisitione della arengba pagbi per pena cin
que soldi saluo se non fosse allo lauorecio del comuno et qualunche non venisse allo lauorecio del comu
no pagbi per pena cinque soldi saluo non bauese iusta casione.

Del salario da esser dato nelle domande.

.xxxviiij. Item statuemo et ordinamo che el podesta et la corte sia tenuta fare obseruare tucti li statuti et [illegible]
menti infrascripti in presentia loro mostrati et per nuno modo facemo contra ipsi et faccia pagare.
quatro denari per ogne libra in mano del cammorlingo per omgne parte et se non lo fa non uagla
el processo dera scione.

Dello officio del viale.

xxxx. Item statuemo et ordinamo che se faccia nella arengba del comuno uno uicario. lu quale sia tenu
to fare actare per li aduenenti tucte le uie del nostro comuno et adterminare ipse uie como e con
sueto determinarse per dui massari posti per epso uicario ad petitione del domandante et se el ui
cario fosse negligente pagbi per pena dece soldi ad questo che epsa uia sia de cinque pedi et se
alcuno non lobedisse al dicto uicario pagbi per pena dece soldi per ogne di. lu officio de lu quale
duri per tuctu lanno et babbia per suo salario dal dicto comuno tre soldi.

Dello officio del seendico.

.xxxxj. Item statuemo et ordinamo che el podesta et la corte siano tenuti far fare nella arengba del comuno u
no seendicho lu quale debbia con efectu pigliare tucti li bieni stabili del dicto comuno et retrouare tuc
ti li altri comunali deli dicti homini del dicto comuno et se trouasse alcuno bauer pigliato alcuno sta
bile del dicto comuno che el debbia lassare infra dece di da poi che gli sira stato nunciato o comman
dato el debbia lassare et se alcuno non lu lassasse como e dicto pagbi per pena cento soldi. et
lu dictu seendico sia tenutu accusare tucti che tenissero possessione renunciante. saluo che non
sia tenuto alla pena se auesse cassina ouero aia nel dicto comunale. et la corte possa trouare quali
che cunque gli parera et sia tenuto el seendico in seme con li massari da esser posti per lu consiglio cerca
re doi uolte lanno et babbia el dictu seendico per suo salario tre soldi. et li dicti massari dodeci denari per
ogne uno de epsi et se lu dictu seendico fosse negligente pagbi per pena allu comune cento soldi.

Del forestiere quale litigasse col nostro castelano.

xxxxij Item statuemo et ordinamo che se alcuno forestiere domandasse alcuna cosa contra alcuno
nostro castellano che tale forestiere sia tenuto dare la securta del nostro comuno allo nostro
de recomuenire de rasgione nella corte del dicto nostro comuno. se fosse adimanda
to dalla parte in nelle ciuile domande et questione. altramente no se itenda.

Che non [illegible] rendere [illegible] .c.

Item statuemo e ordinamo che [illegible] corte non possa sedere nel conseglio overo nella — xxxiij
rengha che servire [illegible] ad alcuno alcuna parte della [illegible] ne alcuno [illegible] e se lu [illegible]
nesse non voglia retrenghe per nullo modo e qualunque consegliasse sopra esta proposizione pa
ghi per pena [illegible] soldi per ogne volta. e lu [illegible] e suo [illegible] paghi cinque soldi del suo sa
lario.

Dell'orto da esser facto nel comunale .c.

Item statuimo e ordinamo che qualunque volesse fare overo havesse orto nel comunale — xxxiiij
del comuno che possa e havere ad presso ad esso castello ad dui piedi. salvo che quillo o
quilli quali havessero orto nel dicto comunale che lu debbiano assignare al notaro overo
allo sendico del comuno e farlo scrivere nel libro del comuno e paghi al cammorlingo del co
muno dudici denari alla pena de cinque soldi de denari per ogne volta e per ogne perso
na. e se adiunto in questo statuto che qualunque se adpropinquasse ad presso al dicto mu
ro de fora oltra dui piedi paghi per pena [illegible] soldi per ogne volta e per ogne persona e
la corte possa procedere como ad lei parerà.

Che la pena se intenda .c.

Item statuimo e ordinamo che tucte le pene che se contengono nel presente statuto se in — xxxv
tendano [illegible]

Che el notaro dia la sicurtà .c.

Item statuimo e ordinamo che lu notaro quale serà per lu tempo dia una bona e idonea sicur — xxxvj
tà de rendere rascione e administratione del suo officio.

Del savio da ponerse .c.

Item statuemo e ordinamo che se alcuno se sentisse gravato de alcuna sentenza o de com — xxxvij
mandamento o alcuno altro gravamento nelle criminale overo civile questione e de [illegible]
le agravamento [illegible] alla sententia overo gravamento domandasse dalla corte del
dicto comuno essere posto el savio. che la corte infra cinque dì dal dì della domandi
[illegible] o domande sia tenuta ponere el savio alle spese del perdente. pur che nelle cose
criminale quillo che el domanda [illegible] el deposito della dicta quantità overo [illegible] de
la corte ponere homo sufficiente che infra lu dictu termine de cinque dì la corte gli de
[illegible] adare [illegible] e [illegible] ad deponere el salario [illegible] e [illegible]
[illegible] da essere per lu conseglio [illegible] electo. e consegli [illegible]
lu secundo dì da poi che gli serà presentato e che possa summarie consegliare e se la corte [illegible]
[illegible] le predicte cose [illegible] del suo salario. quaranta soldi de denari e ciò che per lu dicto [illegible]
[illegible] serà consegliato [illegible] fermezza. salvo che la quantità non ascendesse da cin
que soldi [illegible] che la corte non sia tenuta.

Del doppiero da farse nella festa [illegible] nel dicto castello .c.

Item statuimo e ordinamo che el cammorlingo del dicto comuno sia tenuto fare [illegible] — xxxviij
[illegible] del dicto comuno uno doppiero de [illegible] el quale [illegible]
[illegible] dicto castello e debiase [illegible] e [illegible] [illegible] se celebra lu corpo de Cristo nella
dicta ecclesia. e ancora se [illegible] [illegible] della dicta festa [illegible]
che vegnono alla dicta ecclesia e che el doppiero remanga alla dicta ecclesia [illegible]
cristiano overo al sacerdote della dicta ecclesia e el dicto [illegible]
doppiere quando serà necessario per la elevatione del corpo de Christo.

7v

. . . Che niuno debbia pigliare denari socto usura. c. . . .

xxxxviiij. Item statuimo et ordinamo che niuno nostro comunale debbia pigliare per el dicto comuno denari socto usura sença licentia del consiglio del dicto comuno. socto la pena de diece libre :- . . . .

. . . Se alcuno fosse in officio non se possa partire. capitulo. . . .

.l. Item statuimo et ordinamo che qualunqua sera in officio delli consiglieri del cammorlingo o vero in alcuno altro officio che non se possa partire della contrada se prima non comectesse lufficio de voluntate del consiglio in uno altro bono et idoneo. et se questo non facesse non faccia habbia alcuno salario dal dicto comuno. et paghi al comuno diece soldi :- . . .

. . . Che niuno officiale possa domandare alcuna parte. c. . . . .

.li. Item statuimo et ordinamo che niuno officiale possa domandare alcuna parte per alcuni tempi se intenda del castello de aqua-francha :- . . . .

. . . Della pena de chi cava biado. c. . . . .

.lij. Item statuimo et ordinamo che niuno possa cavare biado de qualunqua generatione se fosse delle posessione de alcuno delli homini del dicto comuno sença licentia della corte et qualunqua contra facesse paghi diece libre semprima non pagha la colta :- . . .

. . . Se alcuno deve receuere alcuna cosa dal dicto comuno. c. . . .

.liij. Item statuimo et ordinamo che se alcuna persona del nostro castello deve receuere alcuna cosa dal nostro comuno sia tenuto per la corte farsi li dal cammorlingo del comuno delli denari del dicto comuno se legalmente fosse probato per chi domanda con instrumento ouero tre testimonii. se la quantita fosse da vinti soldi in su. se fosse da vinti soldi in io se stia al iuramento de chi domanda :- . . . .

. . . Della pena de chi dacesse danno in vigna. c. . . . .

.liiij. Item statuimo et ordinamo che se alcuno davesse danno in vigna de alcuno con capre paghi per pena per ogne capra et per ogne volta cinque soldi de denari. et con porco du di denari et con pecora sei denari. et con bove sei denari. et con sumere sei denari. con cane cinque soldi se non havesse lu uncino al collo de uno gouetale. et qualunqua davesse danno personalmente denocte paghi per pena vinti soldi. et de di diece soldi per ogne volta et per ogne persona. et emendi el danno al patiente ad extimatione de epso :- . . .

. . . Chel podesta sia tenuto mandare ad execucione tucti li processi. c. .

.lv. Item statuimo et ordinamo che lu podesta et la corte ouero el vicario sia tenuto mandare ad execucione tucti li processi facti et da farse ouero condannaione. per la corte del dicto comuno. et la pena diece soldi de denari :- . . . . . .

. . . Della pena de chi intra in orto daltri. c. . .

.lvj. Item statuimo et ordinamo che niuno ardisca ne presuma intrare in orto daltri et coglere foglie ouero cauli ouero alcuno fructo de ipso orto ouero epso oprire et se contra facesse paghi per pena cinque soldi per ogne persona et per ogne volta et de facto :- . . . .

. . . Che niuno possa uscire ne intrare in dicto castello se non per la porta. c.

.lvij. Item statuimo et ordinamo che niuno ardisca ne presumma intrare o uscire del dicto

castello se non per la porta del dicto castello . et se alcuno contrafacesse paghi per pe
na dece libre per ogne persona . et la corte possa procedere como gli parera :·

De chi havesse fracta overo arboro . c.
Item statuimo et ordinamo che se persona havesse alcuna fracta overo arboro adpresso .lviij.
alla possessione de alcuno che debbia epsa fracta overo arboro mogare overo da
diece pede dalla terra in su socto la pena de cinque soldi de denari per ogne volta a
petitione de chi domanda la qual pena de facto se toglia et nientedimeno epsa fracta o
vero arboro la debbia amputare overo mogare :·

De chi cavasse aqua de clusa . c.
Item statuimo et ordinamo che se alcuno impedisse overo frangesse lacqua de clusa .lviiij.
de alcuno molendino senza licentia del patrone overo patroni della cosa per ogne vol
ta et per ogne persona paghi per pena quaranta soldi de denari pur che li minuri de qua
tordeci anni non siano tenuti alla pena . et quillo che ha licentia overo quelli como e dicto
non siano tenuti alla pena :·

De quilli che passino con beste . c.
Item statuimo et ordinamo che qualunqua forestiero passa per lu territorio del dicto ca .lx.
stello de acqua francha con beste sia tenuto pagare per gabella overo passaggio in dicto
castello per ogni centinaro de crastuni overo de capre uno ancoitano de argento . per
ogni centinaro de porci cinque soldi . per ogni centinaro de bovi cinque soldi . da
quillo se paghi per rata :·

Che lu podesta possa ponere pena quaranta soldi et ancora confinare . c.
Item statuimo et ordinamo che lu podesta et la corte del dicto comuno possa ponere et vagli .lxi.
a ciascheduno che voglia . sopra ciascheduno malificio overo facto quaranta soldi denari
pena et banno per ogniuno et ogne persona : et possa confinar le parte overo li malifacturi per
vinti miglia et per quindici di purche el comandamento non se possa fare senone una
volta el di . la qual pena la possa de facto pigliare :·

Delle pene da esser remesse per la pace facta . c.
Item statuimo et ordinamo che se de alcuno fosse malificio fosse facta la pace intra le .lxij.
parte dal di della accusatione overo inquisitione overo dal di del malificio commisso in
fra dece di . et lu instrumento della pace fosse producto innanti alla sententia in prese
ntia della corte che la quarte parte della sua condannatione overo banno se remecta o
vero ancora se per tre testimonii infra lu dicto termine fosse provato in presentia de
la corte :·

Della pena de chi impedisse el muro del comuno . c.
Item statuimo et ordinamo che niuno del castello de aqua francha o suo destrictu pos .lxiij.
sa impedire el muro del comuno facto per lu comuno del dictu castello intorno ad ipso ca
stello con alcuno impedimento per lu quale non se possa liberamente ire con arme et senza
arme per lu dictu muro per defensione del dicto castello alla pena de quaranta soldi de
denari per ogne volta et per ogni persona :·

Che niuno faccia impedimento nella possessione de alcuno . c.
Item statuemo et ordinamo che niuno ardisca ne presumma fare in possessione de .lxiiij.

alcuno incommonimento de ligno ouero de alcuna altra cosa et chi otra facesse paghi per pena cinque soldi per ogni uolta et per ogni persona. et niente demino sia tenuto sgombrare dicto impedimento infra cinque dì dal comandamento ad se facto.

In qual tempo el podesta possa procedere sopra li malificii. c.

.lxv. Item statuimo et ordinamo che lu podesta et la corte siano tenuti et possano procedere sopra ogni malificio ouero malificii commissi et da commecterse da dui anni proximi passato el tempo del dicto statuto et dal dicto tempo innanti el dicto podesta et la corte non habbiano iurisditione ne podesta de procedere otra alcuno. et se procedessero dal dicto innanti non uaglia in alcuno modo. et questo statuto sia preciso. ad iongendoce et declarandoce che li dicti sei misi se intendano nel tempo dello ufficiale processore.

Della pena de chi moga arboro domestico. c.

.lxvi. Item statuimo et ordinamo che se alcuno guastasse ouero mogasse alcuno arboro domestico della possessione de alcuno paghi per pena diece libre de denari. se larboro ualesse da tre libre in su. et se lu dicto arboro ualesse da quello in giù paghi per pena cinque libre de denari et emendi lu danno al patiente secondo la extimatione da esser facta per dui homini da ponerse per lu consiglio del dicto castello de acqua francha.

Della pena de chi commecte fraude in ullo officio. c.

.lxvii. Item statuimo et ordinamo che se alcuno commectesse alcuna fraude in alcuno officio paghi per pena diece soldi et emendi lu danno ad quillo contra el quale fosse commessa la fraude et basti la probatione de uno testimonio de usu de bona conditione et fama.

De quilli che no probassero la accusatione. c.

.lxviii. Item statuimo et ordinamo che qualunqua del nostro castello de acqua francha o suo destricto ouero daltro loco accusasse alcuna persona de alcuno malificio ouero delicto in presentia della corte del dicto castello et la sua accusatione non prouasse ouero non lauesse possuto probare che quella pena della quale fosse tenuto el dicto tale accusato la paghi el ditto accusatore et sia tenuto ad pagharla et debbia secondo la forma dello statuto quale parla della dicta pena et questo ha loco delli foresti en quanto delli castellani.

A che modo se uenda lu uino ad minuto. c.

.lxviiii. Item statuimo et ordinamo che in nel dicto castello de acqua francha et suo destrictu se uenda lu uino ad minuto posto prima per el uicario et consiglieri del dicto castello de acqua francha et socto la moneta della cita de fuligno. con diuise sigillate con lo sigillo del comuno della ditta cita et qualunqua otra facesse paghi per pena cento soldi per ogni uolta et tolgase de facto.

Della pena de quilli che non corressero allo romore. c.

Item statuimo et ordinamo che se de dì ouero de noce in nel castello de acqua francha ouero nelle uille fosse alcuno romore che ogni persona del dicto castello et sue pertinentie debbia succorrere alla pena decente soldi per ogni uolta et per ogni persona et credase allo sacramento del accusatore. saluo se hauesse iusta causa che non sia tenuto alla pena.

Che le case et le casalina se adconcino. c.

Item statuimo e ordinamo che ogne uno del castello de acqua francha e suo [illegible] .lxxi.
[illegible] e tucti li altri che paghano le date e le colte inel dicto castello de acqua
francha [illegible] quale havesse case ouero casalina inel castello predicto debbiano esse case
e casaline [illegible] e hedificare bene e diligentemente che possa ciascheuno innella
sua casa habitare e stare e le cose sue reponere e le predicte cose siano tenuti e debbi
ano fare da qua alla festa de omni sancti proximi da venire. e chi le predicte cose
non facesse e fosse negligente alle predicte cose de qua al dicto tempo che qualunque
contra facesse perda la sua casa ouero casalini e remagna al comuno predicto. e se fos
se foristieri e lu dictu suo casalino ouero casa no la volesse reactare ouero hedifica
re infra lu dictu tempo che la dicta casa ouero casalino sia tenuto aduc[illegible] [illegible] a chi
e volesse per lo iusto preço comparare e se non lo volesse vendere remagna al comuno ple
no iure sença contradictione de alcuna persona:

Che inella festa de sancto Roffino la pena se duplichi. c.
Item e ordinamo e statuimo che innella festa de sancto Roffino e de sancto Ja .lxxii.
co del mese de lugho la pena se duplichi e sempre se intenda in nel districto de ac
qua francha defora del districtu non sia tenuto alla pena. e questo adiungemo
allo statuto quale parla del guardare le feste:

Che nuno possa elegere in officio nuno de casa sua. c.
Item statuimo e ordinamo che lu statuto qual parla delli officii delli officiali .lxxiii.
et ce adiungemo che quillo che havesse el breve de la [illegible] non possa elegere
in casa sua nedare quillo officio a chi havesse el breve e sempre se intenda de
lu vicario:

Che li nunctii del comuno habiano per loro salario tre soldi. c.
Item statuimo e ordinamo che lu statuto qual parla che innella arenga e conseglio .lxxiiii.
del dicto comuno se facciano e debbiano fare dui nunctiturii quali debbiano ve
nedere li conti al camorlingo del dicto comuno dicemo che li dicti nunctiturii ha
bbiano per loro salario .iii. soldi:

Del passaggio da pagarse. c.
Item statuimo e ordinamo che qualunqua furistiero passasse per el territorio .lxxv.
e destrictu de acqua francha co bestie porcine. decorine. caprine. vaccine ouero
o altre alcune generatione de bestie paghi e sia tenuto paghare al camorlingo
del comuno de acqua francha per lu predicto comuno e per el comunale [illegible] ca
stello. per ogne centonaro de castruni. de pecorore de capre. quattro soldi per
ogne centinaro de porci de vacche. e bovi. [illegible] soldi de denari:

Como se debbiano porre le arme innel dicto castello. c.
Item statuimo e ordinamo che li consuli quali seranno per lu tempo ponganno .lxxvi.
e siano tenuti e debbiano porre per li homini del dicto castello de acqua fran
cha e suo destrictu. octo balestre. e sia rotelle e arme como parera a loro me
glio. e facto [illegible] pena quale gli parera ponere a le dicte cose imposte li dicti
homini siano tenuti [illegible] infra tre di [illegible] seranno dicti. e li dicti homini
e quilli ali quali seranno poste le dicte arme le debbiano havere de qua alla
festa de carnevale proxima da venire. e se li dicti homini fossero neglige

9v

te. cioe li dicti consuli. siano tenuti et debbiano paghare per ogni uno de ip
si quaranta soldi de denari alo camorlengo dello dicto comuno per ipso
comuno :-

. . . R. de que modo la torre et lu castello se adconci. c. .

.lxxvij. Item statuimo et ordinamo che el dicto castello de acqua francha se guardi
bene et legalmente et merlisi la torre et adornisi in tal modo che li homini che se
ono in dicto castello. et ancora in nella dicta torre la possino defendere in tale
modo che ce possa stare sicuramente. et le predicte cose se mamdino ad executio
ne per li consuli quali saranno stati per el tempo infra lu mese della intrata dello
ro officio como meglio ad loro parera alla pena de uinti. soldi de denari :- .

. . . R. de que modo le fonte se debbino adconciare et tener necte. c. .

.lxxviij. Item statuimo et ordinamo che tucte le fonte del castello de acqua francha et suo
destrictu le quale sono consuete hauere la cortina remangano terminate et sgonbo
rate et facciano le sgonborare li consuli del dicto castello ouero la corte et poi niu
no habbia ardire ouero presumma apresso alla fonte sia pia adpresso alla pre
ta della fonte sgonborare ouero ponere succura alla pena de cinque soldi per
ogne uolta et per ogne persona. la qual pena se possa toghere de facto et cre
dase aliuramento dello accusatore :- . . . .

. . . Che niuno possa piagnere alcuno morto. c. . .

.lxxviiij. Item statuimo et ordinamo che se moresse alcuno in nel destrictu del dictu ca
stello. che poi che sara portato de fora della porta della casa che niuna per
sona ardisca ne presumma piagnere in piaçça ouero alla ecclesia socto la
pena de cinque soldi de denari per ogne persona et per ogni uolta. et ogni uno
debbia andare ad sepellirlo socto la dicta pena la qual pena se toglia de facto :-

. . . Che el uicario et lu notaro siano tenuti assectare la colta. c. . .

.lxxx. Item statuimo et ordinamo che se alcuno del castello de acqua francha o suo de
strictu quale possede alcuna possesseone ouero conparasse et ipsa posedesse
debbia pagare la colta allo cammorlingo del dicto comuno socto la pena che
se contiene in nel dicto statuto et lu uicario et lu notaro siano tenuti fare ex
pedire ogni anno tucte le colte. li quali se fossero neghligente paghino la pena
de dece soldi delloro salario :- . . . .

. . . Che lu podesta non possa procedere sença el consiglio sopra alcuno malificio. c.

.lxxxj. Item statuimo et ordinamo che el podesta et la corte et ancora el uicario possano pro
cedere per accusa et per inquisitione et per fama publica sopra ogne malificio et po
nere pena che in nello statuto se contene. et che el podesta et la corte et lu uicario non
possa procedere sença el consiglio del dicto comuno sopra alcuno malifi
cio de nocte :- . . . . . .

. . . Della pena de chi dicesse alcuna parola che sia contra el comuno. c. . .

.lxxxij. Item statuimo et ordinamo che qualunqua persona dicesse ouero propo
nesse alcuna parola che sia contra allo comuno ouero contra lu statuto del comuno
de acqua francha paghi per pena ogni uolta cento soldi. et che lu podesta

10 R

⁊ la corte ⁊ ancora el uicario possano procedere per accusatione ⁊ inquisitione ⁊ in qualunqua altro modo. ⁊ ancora la dicta pena possa sũmarie ⁊ sença alcuna altra scrictura pagharse allo camorlingo del dicto comuno :· . ✣ .

. . Che non se possa fare alcuna opositione col podesta . c̃. . ✣

Item statuimo ⁊ ordinamo che nuno de alcuno malificio possa fare alcuna oppositione con lu podesta che fosse alla pena de dece soldi ⁊ se la facesse non uaglia ma tucti li denari li debbiano dare allo cãmorlingo del comuno ⁊ lu dictu cammorlingo dia la parte allo podesta :· . . . . . . ✣ . .lxxxiij.

. . . Che quilli che siranno in qualche officio nõ possano essere reudituri del cãmorligo....

Item statuimo ⁊ ordinamo che nuno del castello de acquafrancha ouero suo destrictu quale fosse per lu anno presente in qualche officio possa o debbia essere reudito re del cammorlingo ouero de alcuni altri officii ⁊ se fosse electo non uaglia la sua electione ad nuno modo :· . . . . . ✣ . .lxxxiiij.

. . Che quillo che fosse uicario de uno ãno nõ possa essere l'ãno dauenire. c̃.....

Item statuimo ⁊ ordinamo ⁊ ordinamo che nuno possa essere uicario per l'ãno dauenire lu quale fosse stato uicario in nel l'ãno passato ⁊ se fosse electo la sua electione non uaglia ad nuno modo :· . . . . ✣ . .lxxxv.

. . Della pena de chi ioca alli dadi ouero ad çara . c̃. . . ✣ .

Item statuimo ⁊ ordinamo che nuno del castello de acquafrancha o suo destricto ouero de altro loco ardisca ouero presũma iocare ad alcuno ioco de çara ouero delli dadi doue se possa perdere o uencere alcuno denaro ⁊ chi contra facesse paghi la pena per ogni uolta ⁊ per ogni persona quaranta soldi de denari . et questo habbia loco dalla uilla del lilci dentro . dalla uilla della croce dentro . dalla uilla de penagni dentro . dalla uilla de rasente dentro . ⁊ lu podesta ⁊ la corte possa procedere per acusatione ⁊ per inquisitione ⁊ prouisi per uno testimonio de uisu . ⁊ per tre testimonii de fama publica :· . . . ✣ . .lxxxvj.

. . . Che li quaterni delle scriture del dicto comuno nõ se cauino fora del castello....

Item statuimo ⁊ ordinamo che el notaro ⁊ lu uicario ne alcuno altro ufficiale del dictu castello de acquafrancha o suo destrictu ardisca ne presũma cauare fora del castello de acquafrancha o suo destrictu sença licentia del uicario o delli cõsiglieri alcuna scriptura publica o quaterni del dicto comuno in nelle cose ciuile ouero criminale ne alcuna altra scriptura ad partente al dicto comuno socto la pena de dece libre :· . . . ✣ . .lxxxvij.

. . . Che se adcunci lu conducto per lu quale ua l'acqua ad la fonte del comuno....

Item statuimo ⁊ ordinamo che per megliore ⁊ bono stato ⁊ honore del dicto comuno de acquafrancha che lu conducto del dicto comuno per lu quale conducto uene l'acqua alu castello de acquafrancha posta in nel fosso del dictu castello de acquafrancha innanti alla porta del dicto castello ipso conducto ad nuno tempo esser guasto ⁊ che se per ipso conducto per la sua deguastatione nõ ce potesse uenire acqua se adcunci ⁊ reparisi como parera allo uicario ⁊ al consiglio quale sara per lu tempo como ad loro parera ⁊ piacera alle spese del comuno de acquafrancha :· . . . . ✣ . .lxxxviij.

10v

Che lu notaro no possa [illegible] alcuno denaro sença lu vicario e consiglio. c.

viij. Item statuimo e ordinamo che el notaro quale sera per lu tempo, alla pena de de ce soldi, del suo salario non possa mectere [illegible] de cammorlingo alcuno denaro sença presentia del vicario e de tre [illegible] almanco.

Che el notaro non possa [illegible] se non per uno anno. c.

Item statuimo e ordinamo che el notaro che sera per lu tempo non possa ne debbia el suo officio operare nel castello de acqua francha se non uno anno. E se piu lo permisse se non como e dicto non vaglia ne tenga ad nuuno modo e la sua electione non possa [illegible] [illegible] uno anno [illegible] de dudeci libre de denari e piu strectamente secondo la forma delli statuti del dicto comuno.

Che uno per casa vada alli brevi e non piu. c.

Item statuimo e ordinamo che nuuno del castello de acqua francha o suo destrictu [illegible] [illegible] ne presuma andare alli brevi overo cavarli se non uno homo per casa. E che li brevi siano strecti in una certa carta e ancora [illegible] como e consueto in altri lochi. E se facesse altramente la electione non vaglia ne tengha ad nuuno modo.

Che nuuno peço de terra venduta ad forestieri se possa levare del suo catasto. c.

lxxxij. Item statuimo e ordinamo che nuuno del castello de acqua francha o suo destrictu debbia vendere ad alcuno overo ad alcuni no subiacenti alle iurisdictione del dictu castello. E se vendesse e contra facesse quisto tale venditore sia tenuto pagare la coltare la colta da ponerse al camorlingo del dicto comuno delli dicti peçi de terra liquali fossero venduti e ipsi peçi de terre overo de terra non se levi e no siano tenute levare del suo catasto.

Che non possa procedere delli malificii commissi tra li coniuncti. c.

lxxxiij. Item statuimo e ordinamo che lu podesta el vicario ne la corte quali seranno per lu tempo non possino procedere delli malificii e delli dilicti quali se commectessero tra li fratelli carnali nepoti carnali padre madre e figlioli contra ipsi habitanti insieme in una casa medesima e havente li loro beni comuni. E se se procedesse el processo non vaglia ne tengha ad nuuno modo. Salvo se lo iniuriato volesse accusare overo denumptiare lu iniuriatore, che alla dicta corte sia licito e possa procedere in nelle cose predicte.

Che ogni uno laborante le terra del forestiero sia tenu pagare la colta. c.

lxxxiiij. Item statuimo e ordinamo che qualunqua del castello de acqua francha o suo destrictu laborasse alcuni peçi de terre de alcuno che forestiero che non gli debbia removere el fructo de ipso peço de terra per fine che non se paghe la colta da essere imposta per ipso comuno. E se la [illegible] [illegible] fructi el dicto laboratore sia tenuto paghare ipsa colta.

Che nuuno possa [illegible] [illegible] ne fructa ad presso alli termini. c.

lxxxv. Item statuimo e ordinamo che nuna persona ardisca ne presuma ponere alcuno [illegible] [illegible] [illegible] alcuno [illegible] in [illegible] ad presso alli termini [illegible] [illegible] [illegible] de cento soldi denari.

Che sia licito [illegible] el [illegible] c.

lxxxvj. Item statuimo e ordinamo che [illegible] ciaschaduno del nostro castello [illegible] de strictu e

ad ogne altra persona sia licito iocare [illegible] iocho delli dadi ad la tauerna
e ad presso alla taverna sença pena e banno. e se iocasseno ad denari paghino el ban
no quaranta soldi di denari :·

[illegible] el notaro habbia el meço [illegible] salario ad meço tempo. C. .lxxxxvij.
Item statuimo e ordinamo che el notaro [illegible] per suo tempo debbia hauere
el meço del suo salario ad meço tempo. e finito el tempo debbia hauere laltro meço
e lu camorlengo che fosse per lu tempo se [illegible] facesse in quelle cose predicte pa
ghe per pena [illegible] soldi de denari ·

Che [illegible] sententie se possano dare quandocunque. C. .lxxxxviij.
Item statuimo e ordinamo che tucte [illegible] se dano e farse possino cioe ad
soluere e condemnare per lu [illegible] del dicto castello quando sera
el consiglio. Et questo cosi [illegible] debbia piena fermeça como se dicesse in nel gene
rale consiglio :

Che ogni uno possa tenere quante capre uole. C. .lxxxxviiij.
Item statuimo e ordinamo che ogne persona possa tenere quante capre uole in
nel castello de acquafrancha o suo destrecto non obstante alcuno statuto che in
contrario parlasse sença pena o banno :·

Della pena de chi iura per lu corpo de dio ouero per lo sangue. C. .C.
Item statuimo e ordinamo che se alcuna persona iurasse dicesse nominasse el corpo del
nostro signore yhu xpo sia tenuto e obligato pagare dece bolognini per ogni
uolta da incorrerse la dicta pena al prefato comuno. Et se dicesse per la [illegible] o san
gue no se possa fare della dicta pena alcuna remissione :·

Della pena de chi intra nel castello de acquafrancha sença licentia :· .Cj.
Item statuimo e ordinamo che qualunqua forestieri uolesse intrare in nel castello
de acquafrancha nostro debbia domandare licentia al podesta ouero alu uicario e se contra
facesse per ogni guardia debbia paghare cinque soldi de facto sença alcuna remissione :·

Delli malificii commessi la nocte. C. .Cij.
Item statuimo e ordinamo che tucti e singuli capituli e ordinamenti del comuno del
castello de acquafrancha e pene e condannatione lequale se commectesseno de nocte se [illegible]
[illegible] ad presso alla condannatione laquale se commectesse de di :·

Della pena de chi non pagha la colta [illegible] termine. C. .Ciij.
Item statuimo e ordinamo che [illegible] alcuna persona non paghasse la sua colta posta per lu
dicto comuno de acquafrancha [illegible] termine [illegible] dicto comuno insino ala festa
de sancta [illegible] del mese de decembre sia tenuto [illegible] paghare dela lu quarto piu. Et se
non la paghasse alcuno in quella festa de [illegible] tenuto e debbia paghare laltro
quarto piu :·

Della pena de chi guasta li frumenti sença licentia del suo consorte. C. .Ciiij.
Item statuimo e ordinamo che [illegible] alcuno del nostro castello de acquafrancha o suo destrecto gua
stasse li frumenti [illegible] sença licentia del suo consorte pagh[illegible]
la pena de quaranta [illegible] uolta e [illegible] ad [illegible]

ne del conseglio et del uicharo del dicto comuno :·

. . . Che niuno debbia laborare alcuna possessione senza licentia del patrone .c.

.cv. Item statuimo et ordinamo che niuno debbia laborare alcuna possessione daltri senza licentia del patrone della possessione ad la pena de cento soldi de denari per ogni uolta et per ogni persona et la corte non possa procedere senon fosse accusato per el principale et credase al suo iuramento con uno testimonio :·

. . . Che le questioni ouero lite intra li coniuncti le debbiano compromectere .c.

.cvj. Item statuimo et ordinamo che tucte le questione ouero lite quale interuenissero tra li coniuncti che le debbiano compromectere intra li consanguinei de ipsi et che le parte siano constrecte per la corte del dicto castello de acquafrancha ad fare ipso compromesso intra li dicti coniunti :·

. . . Che le questione ciuile se mectano ad partito :·

.cvij. Item statuimo et ordinamo che le domande ciuile se mectano ad partito tucte ad due le parte et credase al sacramento de ipsi insino in nella quantita de uinti soldi :·

. . . Che niuno officiale se debbia partire senza licentia del uicario .c.

.cviij. Item statuimo et ordinamo che niuno officiale del dicto castello quando fosse in officio se debbia partire senza licentia della corte et del uicario socto la pena de tre libre de denari se contra facesse . et possa lu dictu officiale con licentia della corte et del uicario partise per quindici di et non piu :·

. . . Della pena de chi fa falço iuramento .c.

.cviiij. Item statuimo et ordinamo che se alcuna persona facesse falço sacramento paghi per pena et banno cento soldi de denari :·

. . . Che se alcuno domandasse alcuna imbasciata dal comuno .c.

.cx. Item statuimo et ordinamo che se alcuna persona domandasse alcuna imbasciata dal comuno che el comuno sia tenuto ad instantia de chi domanda dargli alle spese de ipso :·

. . . Della pena de chi facesse alcuno laboriccio in nel sabbato dopo uespero .c.

.cxj. Item statuimo et ordinamo che niuno homo ouero femina debbia fare alcuno laboriccio in nel di de sabbato de poi uespero sonato ad la pena de cinque soldi de denari se contra facesse :·

. . . Della pena de chi da danno con bestie al monte maiore .c.

.cxij. Item diceno statuimo et ordinamo che el monte maiure del comuno de acquafrancha se debbia guardare del mese de aprile de maggio et de iugnio et se alcuno ce dacesse danno con bestie grosse paghi per pena per ogni bestie cinque soldi . per ogni bestia minuta paghi uno soldo cioe dentro adli termini liquali seranno posti per li homini del dicto castello :·

. . . Che tucti li uicari dopoi lu officio debbiano lassare una rotella .c.

.cxiij. Item statuimo et ordinamo che tucti li uicarii in nello oscire ouero lassare del suo officio debbiano lassare in comuno una rotello de ualore et extimatione de dui carlini :·

Della pena de chi moça legna innella selua de rappole del dicto comuno. c.

Item statuimo et ordinamo che innella selua del comuno posta innella selua de rappo .c.xiiij.
le niuna persona ardisca ne presumisca moçare legna sotto pena de dece soldi de dena
ri per ogne fascio :·

Della parte darse alli officiali. c.

Item statuimo et ordinamo che lufficiale quale sera per el tenpo habbia la quarta par .c.xv.
te del banno et de tucti li processi et condannationi et banni cioe tucta la quarta parte pur
che lu dicto ufficiale mandi ad executione tucti li processi ouero condannatione facte
et da farse altramente non habbia la dicta quarta parte et paghi per pena dece libre
del suo salario. da paghare al comuno :·

Che niuna persona possi tagliare legna inella selua posta inel uocabolo del poculo. c.

Item statuimo et ordinamo che la selua del castelo cioe del comuno de acqua francha posta .c.xvj.
innel uocabolo del poculo se guardi. et che niuna persona ce debbia moçare legna ne con
bestie dar danno et se ce dauesse danno con bestie grosse paghi la pena per ogni bestia gros
sa al comuno soldi dui. per ogni pecora sei denari. item per ogni capra dudici denari.
la qual selua e adpresso ad lauia del comuno adpresso alla ualle et adpresso al fossato et
altri lati :·

Della pena de chi non fa la guardia.

Item statuimo et ordinamo che ogne uno del castello de acqua francha sia tenuto fare la .c.xvij.
guardia de di et de nocte in dicto castello. et se de di non facesse la guardia paghi la pe
na al comuno soldi cento se de nocte non la facesse paghi la pena de ducento soldi :·

De chi fa la guardia non se possa partire. c.

Item statuimo et ordinamo che tucti li homini del dictu castello de acqua francha quali fa .c.xviij.
cessero la guardia inel castello predicto non se possino partire: ne cassare dalli libri
della guardia del dicto castello insino al tenpo de septanta anni. et finito el dicto tenpo
se se uolesse partire ouero cassare dalli dicti libri. paghi el banno al comuno cento
soldi de denari. et che ogni uno del dictu castello da quardici anni in su sia tenuto fare
la guardia inel dicto castello :· et che lu uicario del dicto castello quale sera per lu
tenpo sia tenuto investigare per lu dictu castello ad suo iuramento absignare al comu
no tucti quilli liquali debbiano fare la guardia et fargli scriuere inel dicto libro ouero
libri socto la pena de uinti soldi de denari :·

Del passaggio da esser paghato allo cammorlingho del comuno. c.

Item statuimo et ordinamo che tucti li forestieri che passono per el territo del dicto .c.xviiij.
castello com some de uino. biado et altre generatione de biado o biade. sia tenuto pagha
re per ogni soma al cammorlingo del comuno soldi dui et denar sei. item per ogni al
tra soma de qualunque cosa ouero de mercantia ad mulo paghi al dicto cammor
lingo quindeci soldi i denari. item per ogni soma de olio cinque soldi. item per ogni
soma de castegnano tre libre de denari. item per ogni soma de panno colorato. de
ce soldi. item per ogne altra soma de ogni altra cosa qua non specificata cinque
soldi de denari. et ce adionto in questo capitulo doue se dice innello altro capitu
lo del passaggio che ogni uno che passa per lu dictu territorio da cento in
so per ogni centinaro porci. boui et de altre bestie grosse per ogni de ipse be

she pagbi al cammorlingo [illegible] soldi [illegible] e per ogni bestia pecorina caprina pagbi al dicto cammorlingo quatordeci denari excectuati tucti li citadini dello comitatu e destrectu della cita de fuligni:· . . . ✣ .

. . Della pena de chi frauda el passaggio. c. . . ✣ .

.c. xx. Item statuemo e ordinamo che ogniuno che passa per lu territorio del dicto castello de acqua francha sia tenuto pagbare el passaggio ad lu cammorlingbo del dicto comuno como che se contiene in nelli sopra dicti capituli socto la pena della perditione della bestia e delle bestie e delle some de qualunqua generatione. e ad la pena de dece libre de di. e de uintecinque de nocte. e ad ogni uno sia licito tornare e menare le dicte some e bestie e babbia el meço delle dicte bestie e dello banno:· . . ✣ .

. . . Della parte da darse al podesta del dicto castello. c. . . ✣ .

.c. xxi. Item statuimo e ordinamo che lu podesta del dicto castello quale per lu tempo fosse babbia tucta la quarta parte del danno de tucti li processi e condannationi e banni:· ✣ .

. . . Che li uicarii che sono imbussulati nō possino essere del numero deli consigheri. c. . . .

.c. xxii. Item statuimo e ordinamo che li uicarii quali siano imbossulati in nel bossolo del comuno non possano essere del numero delli consigheri durante el tempo del dicto bussulo:· ✣

. . . Che niuno possa uindembiare innanti la deliberatione. c. . . ✣ .

.c. xxiii. Item statuimo e ordinamo che niuno del dicto castello de acqua francha e babitāte in epso possa uendenbiare e commenciare a uendemiare innanti che per la generale arengba e congregatione del comuno e homini del dicto castello solemnemente fosse deliberato e reformato socto la pena de dece libre de denari per ogni uolta e per ogni persona che contra facesse:· . . . . ✣ .

. . . Che li cani se debbiano tenere ligbati allo tempo delle uue. c. ✣ .

.c. xxiiii. Item statuimo e ordinamo che tucti e singuli homini e persone del dicto castello de acqua francha quali banno cani depoi de la festa de sancta maria del mese de agosto debbiano li dicti cani tenere legati continuamente insino atanto che le uindemie seranno deliberate e octo altri dı̄ socto la pena de cinque soldi per ogni cane e per ogni uolta che se contra facesse e che li cani fossero trouati sciolti:· ✣ .

In nome de dio amen. In nello anno del singnore dalla sua natiuita. mille quatrocento trenta tre. in nel tempo del pontificato de papa Eugenio quarto. forono presentati exibiti e porrecti li sopra dicti statuti e capituli de li statuti del castello de acqua francha per li oratori deli homini e uniuersita del dicto castello al magnifico e potente signore corrado de trinci de fuligni e per la sancta matre ecclesia in temporalibus uicario generale [illegible] [illegible] ad epso magnifico signore li dicti statuti fossero [illegible] [illegible] e reformati e [illegible] correcti e confermati fossero confirmati come ad epso magnifico signore piace e per bonore [illegible] tu de epso magnifico signore e [illegible] e confermatione [illegible] de li homini del dicto castello. li quali magnifico signore alla domanda e [illegible] deli homini del dicto castello benignamente [illegible] e interuenendo [illegible] fosse no riuideri correcti e reformati lo contenuto como appare in nello statuto [illegible] benedictu notaro e canc̄ per la qual commissione bauta e reuerentemente acceptata

dal dicto magnifico signore tucti li capituli delli sopra dicti statuti de capitulo in capitulo
li reuidde et doue che fo bisogno li corresse et reformolli como in ipsi appare li quali statuti
et ordinamenti como appare reueduti et reformati et correcti ipso magnifico signore con
ogni modo uia rascione causa et forma con le quale megliormente et piu ualidamente pos
secte et ualse li confirmo accepto et roboro. et ipsi statuti commando fossero ad tisi conseruati
per li officiali del dictu castello presenti et futuri. reseruato in nella podesta de ipso magnifi
co signore la correptione et addictio como meglio gli parera de corregere ouero per mo
do alcuno de adcrescere alli statuti et ordinamenti predicti:· Et ipso benedicto de dominico de
roccheti sabin. dioc. pub. imperiali autoritate notaro et iodece ordinaro et cancellieri et notaro
delle reformatione del comuno de fulingno alle predicte reuisione correptione acceptatio
ne et confirmatione ce fo presente et preghato ipso scriuere occupato ad le altre facende delu
dictu comuno per uno altro fidele quelle fe scriuere et ad fede et roboratione delle cose pre
misse de mano propria se subscripse et publico et con lo suo solito sigillo signo como appa
re in nelli statuti uecchi:· . . . . . ✢ .

. . . Che nisuno possa tenere piu che sei capre. c. . . ✢ .
Item statuimo et ordinamo che nisuna persona possa tenere piu che sei capre per casata al .c. xxv.
la alla pena duno fiorino doro et sia tenuto lu vicario farne la execucione et non la facen
do cada in pena lui duno ducato doro. et possa torre le capre ad chi nauesse piu et le
dicte capre siano la mita del comuno. laltra mita delu officiale. cioe quante ne troua a
nisuno piu che sei et de questo ne fo facto lu consiglio per ordinatione a quatordici di de luglio:· .

. . . Che sia imbussulato uno homo per casa. c. . . . . ✢ .
Item statuimo et ordinamo che sia imbussulato uno homo per casa et che sene cauino dui o .c. xxvj.
gne capo de sei misi et questi dui debbiano andare ad reuedere tucti li danni che fossero do
mandati. et debbano fare iustamente el loro officio. et quando seranno forniti de cauare se deb
bia reimbussulare de nouo. et nisuno se possa excusare de non uolere essere. alla pena duno du
cato per ciaschuno homo:· . . . . . ✢ .

. . . Che nisuno possa andare a fulingno ad domandare rasione. c. . ✢ .
Item uolemo che nisuno uada a fulingno ad dimandare rascione se prima non la diman .c. xxvij.
da allu nostro ufficiale et se lufficiale non li facesse rascione lui sia tenuto addimandare li
consiglieri et dire le sue rascione et fare che per li consiglieri et lufficiale li sera comisso et se contra
fara li sia pena uno ducato doro et lu officiale gli possa far paghare la pena de facto et lui
nabbia la quarta parte della decta pena. ancora non possa domandare rascione allu nostro .
officiale in termine de sei mesi et non degga essere audito:· . . ✢ .

. . . Che nisuno forestieri se possa archiamare de alcuno de acqua francha. c. ✢ .
Item uolemo che nisuno forestieri se possa archiamare de nisuno homo de acqua francha .c. xxviij.
ad rascione. se prima non se rechiama ad lu nostro ufficiale. et lu dicto officiale sia tenuto et
debbia fare rascione allu supra decto forestieri socto la pena del suo salario:· . ✢ .

. . Che la festa de sancta maria el uicario debbia paghare bolognini octo. c. . ✢ .
Item statuimo et ordinamo che quillo che sira uicario debbia paghare in nella festa de sancta .c. xxviiij.
maria del mese de agosto in delle opere della ecclesia de sancta maria octo bolognini del suo salario:·...

. . Che la festa de sancto rocchio se debbia guardare. c. . . . ✢ .
Item ad honore de dio omnipotente et della gloriosissima madre uergine maria. et dello .c. xxx.

glorioso sancto roccho. E stato reformato obtinuto ⁊ uinto in nella arenga del comu
de acqua francha che la festa de sancto roccho se debbia obseruare celebrare ⁊ glorifica
re ad casgione che ce habbia adguardare de pestilentia ⁊ da ogni morbo ⁊ sempre per
nu habbia denanti ad dio ad intercedere. ⁊ sia pena ad chi non lo guardasse dece soldi
de denari :- . . . . ✣ .

. . . Che niuno possa domandare o pigliare denari per la sbarra ouero daltro loco
quando alcuno se menasse moglie. c. . . . ✣ .

.c. xxxj. Item statuimo ⁊ ordinamo che niuna persona del castello de acqua francha o suo destrictu
ardisca ne presumma domandare ouero pigliare alcuna quantita de denari per la sbarra
quando alcuno se menasse moglie del dictu castello o suo destrictu ouero daltro loco sot
la pena de dece libre de denari ⁊ adplicarse al comuno del dictu castello ⁊ che lu podesta ouero
el uicario quale per el tempo sira sia tenuto punire li delinquenti in nelle supradicte cose ⁊
la dicta pena domandare socto la dicta pena :- . . . . ✣ .

. . . . Che niuno ardisca andare amangnare ad casa de alcuno morto. c. . . ✣ .

.c. xxxij. Item statuimo ⁊ ordinamo che niuna persona del castello del castello de acqua francha o suo
destrictu ardisca ne presumma quando se e more alcuna persona in nel castello de acqua
francha o suo destrictu ire ad casa del morto in quella matina che se sepelisce cioe ad man
gnare ne adbeuere. Excceptuato el padre. la matre. li figlioli. le figliole. li fratelli ⁊ le sorelle
carnale. li cu. ⁊ le cie carnale. la ua. el uauo del morto. socto la pena de dece libre de denari. li qua
li sopra nominati non siano tenuti alla dicta pena. ⁊ che el podesta ouero el uica-
rio quali siranno per lu tempo siano tenuti punire chi contra facesse socto la dic
ta pena :- . . . . . . ✣ .

. . . Che la sposa non possa portare ad casa del marito alcuni generationi de uestimenti :-

.c. xxxiij Item statuimo ⁊ ordinamo che niuna sposa del castello de acqua francha o suo destric
tu ardisca ne presumma portare ad casa del suo marito al tempo delle noçe alcuni ge
nerationi de uestimenti ouero calciamenti se no per epsa sposa solamente. socto la pena
de dece libre de denari. ⁊ che lo sposo non debbia ne possa portare ad la casa della sua mo
glie che sia sposa niuna cosa se no per epsa sposa solamente. ⁊ che niuna sposa possa ven
dere ne dare alcuno contra cambio ad quelle cose che gli se donassero socto la dicta pe
na. ⁊ che el podesta ouero el uicario quali per el tempo siranno siano tenuti ⁊ debbiano
socto el uinculo del suo iuramento ⁊ socto la dicta pena. punire qualunqua contra faces
se alle predicte cose sença alcuna diminutione :- . ✣ ...

I priori del populo della magnifica cipta de fulingno uiduti li statuti nouamente
ordinati ⁊ facti ⁊ considerando quelli esser facti ad utilita del predicto castello de
acqua francha ⁊ a propri utilita delli homini de ipso uenire como appare in nelli sta
tuti uecchi. li approbaro confirmaro ⁊ emologaro ⁊ comandaro che quelli fossero atte
si ⁊ obseruati como sono scripti con quelle medesime pene. fulgine adi uinti sei de octobre. 1454

In nome de dio amen. ad honore ⁊ laude dello omnipotente dio ⁊ della sua gloriosa
matre uergine maria. ⁊ deli sancti apostoli petro ⁊ paulo ⁊ de tucta la corte celesti
ale. ⁊ ad honore ⁊ magnificentia della sancta matre ecclesia. ⁊ ad honore ⁊ bono sta
to pace ⁊ tranquillita del magnifico comuno de fulingno. ⁊ dela uniuersita dalli ho
mini ⁊ persone del castello de acqua francha. Ca infra scripta e una certa reforma
tione facta cauata fore conposta ⁊ reformata per li prouidi homini angelo de bene

decto. palmerio de martino. constantino de bartole. antonello de marino. pascuccetu de
pietro. monaldo de nanni. michele de tomasso e bartolomeo de cagnutio del castello de ac
qua francha predicto factori e reformaturi del comuno del dictu castello per lu dicto comu
no alla dicta reformatione da farse e ordinarse spetialmente deputati per auctorita e balia
ad loro dessa e adtributa per lu comuno del dictu castello e scricta de comandamento delli
dicti reformaturi socto lanno del signore .m. e quatrocento cinquantocto innella inditione
sexta innel tempo del sanctissimo in xpo patre e signor nostro signor Calixto per la divina
providentia papa terço e adi dece del mese de genaro. volendo e mandando lidicti reforma
turi la infrascripta reformatione mo valere e tenia essere precisa e ostenderse ad le cose passa
te presente e da venire:

.Como se debbia porre la colta secondo la reformatione. c.

Item statuimo e ordinamo noi sopradicti reformaturi che per lu salario del castellano della tor CXXXIIIJ
re del castello de acqua francha. per le spese da farse per lu palio innella festa de sancto feliciа
no e per el dono da darse alli signori priori della cita de fuligno innella festa de sancto feli
tiano. per el salario del vicario del castello de acqua francha per lu salario dellu advocato
per el salario del notaro. per el notaro salario delli consigleri. per el salario del camorlingo. per el
salario del balio del comuno del dicto castello de acqua francha. se pogna la colta ad questo
modo cioe che se inpognano tre parte delle cinque parte per catasto laltre doi parte
una paghisene cioe una parte per foco. e laltra parte el meço se paghi per catasto e laltro me
ço se paghi per capo de lhomini. non obstante qualunqua altri statuti che in contrario par
lassero. e simelmente se pogna la colta per singule expese extraordinarie necessarie e opur
tune alle oportunita e occurentie del dicto comuno del castello de acqua francha:

I priori del populo della cipta de fuligno visto el sopradictu statuto novamente facto e
ordinato e considerando esser facto e ordinato bene dectamente e iustamente ad utili
ta del dicto castello de acqua francha e iusto e honesto e possibile secundo la natura et
consuetudine della patria necessario utile e manifesto sença privatione de alcuna comodi
ta ma per la utilita del comuno delli homini del dicto castello descripto lo approbaro e confir
maro e emologaro per la auctorita delu officio delloro priorato comandando socto la pe
na delloro arbitrio quatenus ognuno del dictu castello el debbia observare. Dato a fuli
gno innella casa de la loro solita residentia adi vinti sei de ienaro. 140 cinquanta cinque
presente lu eximio doctore de lege meser Amoleo dalli Scaffali e Iaco Spagnolo:
Et ipso Iohanni Ia de tiranno de Calio publico per imperiale auctorita notaro e iodece or
dinario e mo notaro delle reformatione e cancellieri della magnifica cipta de fuligno alla
predicta confirmatione approbatione e emologatione ce fu presente e pregato che la scrivesse
se la scripse publico e lu suo solito sigillo ce appose como appare innello statutu vecchio
per me vulgariçato:

In nome de dio amen. Ad honore e laude dello omnipotente dio e della sua gloriosa madre vir
gine Maria e delli sancti apostoli petro e paulo e de tucta la corte celestiale e ad honore
e magnificentia dela sancta madre ecclesia. ad honore e bono stato pace e tranquillita della ma
gnifica cipta de fuligno e della universita delli homini e persone del castello de acqua fran
cha:- Questi statuti li ha facti renovare e vulgariçare Antonio de Cola del castello de acqua
francha vicario per el tempo del dicto castello de volunta e commissione del consiglio del dicto
lo predicto al tempo de io ba paulo de silvestro da fuligno podesta e castellano e al tempo de
feliciano de Gilio dacqua francha consigleri per lu tempo del dicto castello adi vinti octo de
setenbre nel mille cinque cento octo al tempo del sanctissimo in xpo signore signor nostro Iu
lio per la divina providentia papa secundo:- Laus deo

14v

[illegible]

die 14 decembris 1509.

1 Item statuimo et ordinamo che nissiuno no possa sepellir de dentro della chiesia de s[an]ta M[ari]a excepto no pagasse fiurinj duj p[er] corpo e dicti fiurinj diu vaciano [illegible] utile della chiesa e così fore formato p[er] la maior p[ar]te delli homini dellu nostro castello e

Die xxvj octobris 1517

2 El consiglio et la corte d'acquafrancia ha facto quietar ad [illegible] d'acqua francha che sia exempto da ogni guardia et offitio di corte che fosse obligato [illegible] [illegible] suo fratello [illegible] et che [illegible] [illegible] et [illegible] [illegible] paese et questo fo firmato nel consiglio [illegible] [illegible]

della parte del [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Die secundo januarii 1519

3 El consiglio et la corte de aquafrancia a facto la reformatione che quillo che toglerà lo [illegible] del dicto commune possa et debia guadagnare [illegible] [illegible] [illegible] et ogni volta che sarrà [illegible] senza [illegible] [illegible] [illegible] officiali et [illegible] ad ognuno col suo juramento [illegible] [illegible] bolognini cinquanta p[er] ogni volta [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] bono [illegible] ad [illegible] [illegible] [illegible] delli consiglieri del commune sotto la dicta pena: Martinus not[arius] s[crip]s[i]t

Die 12 maij 1527

4 El consiglio et la communità d'aquafrancia à facta la reformatione et ordinato che [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ancora [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] no possano [illegible] testimonio [illegible] tenga [illegible] semper

[illegible] not[arius] [illegible]

Die [illegible] jan[uarii] 1533

5 El consiglio et la communità de aquafrancia ha facta la reformanza et ordinato [illegible] [illegible] che li guardiani [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] li guardiani [illegible] al castello [illegible] no ardiscino ne presumino aprire la porta [illegible] [illegible] [illegible] notte [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] del dicto castello [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] guardiani [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] applicar alla dicta com[unità] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Die 5 [illegible] 1533

El consiglio [illegible] la comunita [illegible] [illegible]
[illegible] che nissuno del dicto capitolo ardisca ne presumma de addimandar rascione [illegible]
ad alcuno de [illegible] ad alcuno [illegible] della dicta capitolo [illegible] licentia
6 [illegible] del [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] applicati al dicto comune [illegible]
[illegible] della dicta capitolo [illegible]
comune [illegible]

El consiglio de aquafrancha ha statuito et ordinato gia sono anj
duj nel circa che nissuno del dicto locho possa ne debbia tenere
piu de uno paro de porcj per focho sotto la pena et alla pena de uno
scodo per ~~[illegible]~~ ciaschuno porcho et perda el porcho et la mezo delli
porcj se trovassero tener piu de uno paro sia dello comone ~~della~~ de
aquafrancha et laltro mezo del mo. sera p. lj trej et la pena sia
applicata p. lj et [illegible] quarti al dicto comone et laltro quarto al mo.
7 secondo le altre pene et lo mo. sapendo chj tenesse piu de la dicta
quantita de porcj et no lj [illegible] facesse pagare la pena secondo la dicta
reformanza cada [illegible] pena de soldi [illegible] da applicarsi al dicto [illegible]
no reservato che dalla fiera [illegible] di s.ta lucia fino a carnevale ogni uno ne possa
tener quanti [illegible] [illegible] [illegible] adi 8 [illegible]

Die xxv aprilis 1533

8 El consiglio de aquafrancha ha ordinato et statuito che p. lo tempo da venir
no se possa fare gratia ad nissuno quale faccia insulto ne [illegible]
iniurie ad alcuno et qualonche persona ne parlasse che se faccia gratia [illegible]
in pena de fiorinj duj p. ciaschaduna persona et p. ogni volta [illegible]

F [illegible]

15v

El co(n)siglio generale della universita del castello de acquafranca ha statuito et ordinato ch(e) i(n) paradiso del alegrino ch(e) per lo tempo saranno no(n) faccia ch(e) ne debbia far ne far fare guardia ne factione alcuna i(n)

solvit et solutus fuit et R(egistrat)o cassa(t)o — d(i)c(t)o castello et no(n) sia reputato ne tenuto p(er) homo de acquafrancha ne possa tagliare ne far tagliare legna nel comonale sotto la pena pagano li forestieri et i(n) tutti altri danni pagi come el forestiero et se alcuno del d(i)c(t)o castello vedesse el d(i)c(t)o i(n) paradiso (o)vero sua famiglia et no(n) lo accusasse cada i(n) la pena quale dovesse pagare i(n) paradiso et sua famiglia facendo danno

DIE XX^a octobris M^o D^o XXXVIII^o

Delle percosse facte co(n) bastone

9 — Fuit statutu(m) et ordinatu(m) in generali co(n)silio co(mun)is (Aquae) Fra(n)che quo ad percussiones cum baculo ad tolle(ndu)m o(mn)e dubiu(m) q(uo)d quis percutie(n)s aliquem aliq(uo) gener(e) baculi a spatulis supra cu(m) sanguine solvat penam viginti quinq(ue) librarum sine sanguine vero et fractura ossi solvat penam decem librarum. A spatulis vero infra cu(m) sanguine solvat quindecim libras: sine sanguine vero quinq(ue) libras denariorum et procedat(ur) ut in capitulo de percussionibus cu(m) armis. Et pro tali reformat(ione) vide in libro actorum s(er) Ant(onii) Salvij de Fulgin(eo) tu(n)c temporis vic(arii) dicti castri

D(ie) 2 d(i) genaro 1539

10 — Et Comuno fara la reformanze 2 ... p(er) 2 ... et qualunqua homo eletto p(er) el comuno overo el cammerlengo ch(e) ... ch(e) abbia a portare li danari a costanzio overo a ... sequitori: ch(e) no(n) portara lo libro de ... et casca in pena de ... 30 e 2 no(n) ce fa ... no(n) porta ... lo a ... di dicto asequitori overo ...

Die xviij^a vij^{mris} 1544

11 Fuit statu & ordinatu in generali Cosilio Coīs arcis francha quod unusquisque soluat pro qualibet guardia in castellu bol. otto & hoc obtentum fuit per fabas in fauorem xix. In contrarium nero vij.

In libro instrumentorum et capitulorum Coīs ciuitatis nelgmie appa rent manu d. Johis bettanzij de roccay. tunc temporis cancellarij regiriti capla seruan a castellanis et uicariis in locis et castris mobiles ciuitatis. Inter que circa executiones et premia executioni darum castellanorum et uicariorum, a 1513. primo et lex scripta ut sequitur, tenoris presenscripti NB

12 Se per merciede delle executione si travemo da esso castellano, ciascun castellano, o uicario nel castello et sui pertinentie doue fa credentia, sia mezzo bolognino per tiorno, et da un tiorno in su mezzo bolognino per tiorno, Ma di fuori sia un bolognino et non piu: sotto pena di libr dieci di denari per ciascuna nolta si contrauenisse, Et non facendo executione suffitiente al credito, non debbia ne possa conseguir mercede alcuna. Augustus fidem i Ego Hieronymus barnabeus Cancell. mag^{ce} Ciuitatis C.^c man. M. D. S. Cap^m predictum et ipsius continuationem de uerbo ad uerbum et dicto libro transumpsi et hic apposui et annotaui cum... Die xij Martij M D x l v ij

Hier. Cancell. manu pp^a

adi primo de 9br 1551

El cosiglio generale de rocha franca uiua uoce ha statuito et ordinato che per lo tempo aduenir li uicarij et masarij che per li tempi se rano &

Della pena di chi darà danno in biade
adì primo de genaro 1548

Congregato il Consiglio generale del castello di rocca franca (?)
Biade. Voce Ha statuito et ordinato, che tutti danni che si daranno in grano
o orzo in altri biade dal bestie grosse per in fino allo sesto (?)
13 A prile cada in pena de bol. uno per ciaschaduna bestia. Et da
quello in la sia pena dui bol. et la notte se duplichi

Della pena di chi darà danno in frutti domestici et altro de(?)

Il sopra ditto Consiglio ha statuito et ordinato che chi
darà danno in frutti domestichi cada in pena de bol. quatro
14 per ciaschaduna persona et se intenda dal quatro anni in su

Della pena di chi darà danno in orto

Se nisuna persona dasse danno in orto parato ...
o vero Capristonno (?), cada in pena de bol. dudici per volta et per
ciaschaduna volta, et se intenda dal sett anni in su, et se dasse
15 danno co bestia grossa, cada in pena de bol. otto, et bestie minute
sia pena bol. quatro et la notte si duplichi

Della pena da pagare ... li misori (?) ... delle bestie

El consiglio de acquafranca (?) ha statuito et ordinato che per ogni persona ...
16 dare danno in biado per fino ad calende di maggio pagi in pena denari sei per
ogni bestia pecorina et da calende di maggio in poi pagi denari dudici e questo
... obtenuto per fare ... ogni sotto in ... et se darà ... in ...
marza (?) de marzo in poi pagi la pena denari sei

Die viii octubris 1553

Della pena de chi darà danno in silvi manualmente

Fo statuito et ordinato nel generale consiglio del comuno de
Damnum sylvar. manualiter Rocha francha contra qualuncha persona che darà dano in
manualmente in silvi vi tagliando streppando portando cada
in pena de bolognini otto per chiduna persona et per ciascuna
17 volta et da una soma in su paghi e bolognini otto per ciaschuna
soma da applicarse per la mità allo comuno et l'altra al patrone co
la menda del dano et per tale reformanza apparisce nello libro delli
... de ... dello dicto castello

che il sacramento sia tenuto a stare cu li massari a capo de 15 anni per scriptura
ch'è sempre accedi

Item statuimo et ordinamo che tutti podestà e vicarij che se rando per li tempi davenire siano tenuti et obligati in termine de quindici dì de posta loro in trata. afinare per le strate publice del teritorio de castel di Roccha franchi co tuto lo suo. cotade et desinere et menarse ad seme co ipo pot dij delli massari che serrando per li tempi no potendo hauerne dij vada co uno al meno co uno delli viali quali serrando facti et ordinati dalli ditti massari per comis. del cosiglio et portnola mesura secundo parla in uno altro capitolo et quelle adterminare et mesurare i quilli lochi doue serrà dibisogno et maxime le strate che se partano dal castello per andare alle ville soe et facta la dita terminatione debbia far comandamento ad tutte quelle persone che cofinerrano ale strate che debbiano rasettare et nettar secundo le termine facte in termine del decreto sotto la pena e bano che lui po far i cuero che l dito vicario o pot non seguisse tutte le supra ditte in nel dito termine volemo cascha in pena de soldi quiricidi del suo salario senza altra replica qualche nè ob stantie i contrarii

che li strade se habbiano a tener nette dentro e defora

Item statuimo et ordinamo che nò sia nisiuna persona del nostro castello co. cotado ne etiam habitante nel nostro teritorio che ardisca ne presuma buttar nisiuna sorte de immunditie o brutture per le strade publice tanto dentro al castello come nelle ville come sono delle prime porte andando per il castello infino al torrone del commune verso il borgo et ... ... le strade del borgo ... per le strade che per mezzo le ville da capo megiale de capo in pede se debbia tener nette ... le strade ... ... tendo per le strade verso ... ... se debbiano tener nette ... ... tito per li lochi publici debbiano esser netti come de ... ... pagar la pena de soldi ... per ciascheduno ... ... per ciascheduna volta ipo facto ... ... come altre pene

17v

8 [illegible]

A Diecissette de febraro 1558

Chi [illegible] debbia tener le misure giuste

Congregato lo honorato Consiglio del castello di Rocca [illegible] modo solito fo ordinato viva voce che niuna persona nō douesse ne potesse vender vino se nō teneua le misure giuste sotto pena d'un [illegible] [illegible] per ogni uolta che ce fosse stato trouato et

Della pena de chi uende niuna sorte de grascia senza il quarto della città

Similmente fo ordinato viva voce como di sopra che niscuna persona no douesse vender grani orgio spelta o qualunque sorte se fosse di legumi ouero [illegible] senza il quarto sogillato et giusto sotto la pena d'un fiorino per ogni uolta che ce sia trouato [illegible] [illegible] che sia accusato dal consevator o altre persone da credersi allo accusator con suo giuramento e con uno testimonio digno di fede

A dì 24 de giugnio 1568

Della pena di chi nō andarà a le stradi

Nel generale consiglio de Rocha franche [illegible] et congregato a modo solito fo ordinato a viva voce che tutte strade del comune le quale sono solite a termenarsse siano de sette piedi et [illegible] [illegible] che siano terminate per [illegible] [illegible] [illegible] a quelli tempi [illegible] delli [illegible] [illegible] delli [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dalle sue banda come gli sera terminato [illegible] tanto di sopra quanto di sotto [illegible] [illegible] doue [illegible] in pieno [illegible] gran [illegible] de uno fiorino [illegible]

Della pena di chi discoprisse il quarto e nolla apportasse in esso di

Nel generale consiglio del detto principe [illegible] adunato
et congregato a modo solito è ne ordinato [illegible]
che qualunque persona che coprirà il quar
to de alcun comune che subito che lo discoperto
lo debbia apportare in ella taverna overo in
casa del sindico sotto la pena di [illegible]

Della pena di chi terra più de cinque capre per focho
adì 22 di magio 1569

Nel generale consiglio di rocha franche adunato
et congregato a modo solito è ne ordinato che
li [illegible] comenzando adonsa santi pro
sima che verra che no se possano tenere più che
cinque chrape per focho et no più alla pena de
uno scudo per chrapa et la perdita de essa [illegible]
[illegible] a modo solito [illegible]
et del no [illegible] dece

Della pena di chi farà danno in pergole

Item nel sopradetto consiglio ho ne stabilito et or
dinato [illegible] voce contra qualunque persona
[illegible] danno in vigne et in pergolate [illegible]
[illegible] in fino a cinque pergole et altre
piante con bestie grosse che [illegible]

18v

di bolognini tre per ciascheduna bestia et bestie
picoline ciaschuna in pena bolognini uno et ditte
bestie no possano intrare in ditti piantatare da
ciascheduno cinque anni piante colle perigole sotto
la medesima pena cioe le pechore no possano
andare ne devano in detta piantate comenzan-
do al primo di magio in sino atutto il me-
se di agusto

Della pena di chi dara dano in silui

Item in esso predetto consiglio ano ordinato per
una voce che chi dara dano co chapre pecho-
ne bestij grosse inelle taglate bandite ciaschi-
25 no in pena di bolognini uno per ciascheduna
na bestia grossa

Die ij 7bris 1571

Della pena di chi dara riforma al vicario

El consiglio et la Comunita di Roccha ... ha fatto la Reformanza
et ordinato et statuito che tutti poteri o vicarij che saranno per li tempi
da venire che no possano di mandare riformanza modo ... sia licito ad nisuno
de loro potere in modo alcuno sotto pena ... di venti dinari per
ciascheduno che ne provedesse ipso facto ... modo ad partito com
lo ... del si fare ... del no fare ... ogni altro
ordinato ... tal caso

+ a dì 10 di maggio 1573

Della pena di chi darà dano in biadi co le grosse e minute

27 In nel generale consiglio di rocha francha adunato et congregato ha modo solito ha-
no ordinato et confermato che ditte pecore che faranno et faranno dano in grani
cioè comenzando al p° di maggio in fino a tutto settembre chaschino in pena de uno
bajocho per ciascheduna pecora et dal primo di settembre in sino al primo di ma-
gio facendo dano pachino quatrini dui per ciascheduna pecora et tutte bestie grosse
pachino de pena bolognini dui per ciascheduna bestia comenzando al p° di maggio insino
a tutto settembre et dal primo di settembre in sino al primo di magio pachino [illegible] uno
per ciascheduna bestia grossa et questo è stato pallottato ha modo solito di sei palle [illegible]
et di una palla n° 7

+ a dì 14 di giugnio 1573

Della pena di chi darà dano in prati

28 In nel generale consiglio di rocha francha hadunato et congregato ha modo solito ano hordinato et con-
mato havendo boce che qualuncha persona darà dano co bestie grosse in prati chaschino in pe-
de bol. uno et co pecora chaschino in pena di bol. mezzo et ditta pena si intenda per ciaschedu-
na bestia

+ a dì 20 de 7bre 1573

Della pena di chi darà dano in frutti manualmente o co bestie

29 In nel generale consiglio di roca francha adunato et congregato a modo solito alli 2 de agosto dello
ditto ano fu ordinato et statuito che Giovandi massari et li vicario et [illegible] deputati et chiamati
et [illegible] a rinforzare le pene delli dani et delli frutti secondo parerà a loro et per che ditti [illegible]
[illegible] questo mezzo parti li massari cioè cola de [illegible] et mattio di moccio et francesco [illegible]
[illegible] in questo di sopra ditto et fatto quanto in ello ditto consiglio fu ordinato
alli 2 d'agusto pallottato a modo solito et [illegible] delle sei palle quattro uno et delle palle [illegible]
et delle palle 3 fu ordinato di sopra ditti che qualuncha persona darà dano in vignie [illegible]
almente pachi de pena bolognini [illegible] et da dui rassi in su pachi bolognini quattro [illegible]
bolognini et co bestie grosse pachi pachi bolognini otto per ciascheduna bestia et chi [illegible] dano manualmente
in frutti cioè in mele in pere in nuci in [illegible] chaschi in pena di bolognini otto et [illegible]
no in gianda manualmente caschi in pena bolognini [illegible] et co bestie grosse bolognini [illegible] per bestia grossa
et la pecora bolognini uno comenzando ditta pena delle giande alli 20 di settembre in fino [illegible]
portasse delli sopraditti frutti la quantità de una [illegible] cioè d'una [illegible] in su pachi [illegible]
bolognini [illegible] cioè bol. [illegible] [illegible] et lancia [illegible]

Antonio [illegible]   Stefano [illegible]

13v

Della pena et dove pagar de dite pecor in 3u

Adi 7 di Jug. 1574

Nel generale cosiglio di Roccasfrancesa adunato et cogregato
amodo solito, fo sordinato, che ogni focho possa tenere
pecore in sino a dieci pecor, et no pagasi cosa nisuna, ma
da vinti in / da dieci in su pagasi bolognino uno per pecora, per in
sino alli trenta pecor, da le trenta in su, pagasi Julii
dui per pecora, et la pena de quel pastori sia tri quarti
alla comonita di roccasfracesa, et laltro quarto, al Vicario
che sara per li tempi

Costantino Borso.

Casso per ordine del consiglio

Adi 26 agusto 1576 fo riformata e vinta ne lo consiglio generale nissu voce

De cetero tempo se abbia da falciar il guaime

Adi 17 de aprile 1575

Nel gnle cosiglio de Roccha francha adunato et congregato
Modo solito et cosi ecc. fo ordinato che il fieno ciot il guaime
Se habbia da falciar per tutto il mese de agosto caso quo
fosse un caso fortuito habbia tempo in sino a madonna de
settembre che sera alli otto del dco mese fo pallottato nel dco
consiglio del si palle 22 del no palle n. 5 et tanto fo fatto.

Jo Ciccho Saluorillo da Folig. scr.

30

Adi 26 agusto 1576

31 Nel generale cosiglio de roccha francha adunato et congregato a modo de solito
fu ordinato et pallottato a modo solito che se possano tenere de ce chra
per focho pallottato del si palle n. vintiquattro et del no palle n. sette et
tanto este vinto et fu ordinato del si palle 24 del no palle 7 ...

+ adì 31 di febbraro 1580

Nel generale consiglio di Rocha francha adunato et congregato a modo solito fo
ordinato et vinto a una voce che tutti quilli che deveno avere overo a dare
niente alla nostra comunità debbia fare li conti per la venire la natale qua
ndo se pagano le colte et il vicchario et li massari che seranno a quilli tempi
32 debbiano vedere tutti conti et quillo che restasse avere niente over per dare
uere al libro et no trovandose scritto in ditto libro da ver fatti conti no po
ssano più petire ne domandare niente li partenente alla comunità

et che si seguiti ancora per anno a fare ditti conti et tutti quilli
che se trovasse in fraude che no assegniassiro il loro debito a ditto tempo
a ditta comunità caschi in pena de uno scudo in ongni meglior modo

Adì 29 di Giungio 1581

N Nel generale consiglio di Rocha francha adunato et congregato
a modo solito et consueto anno ordinato che il Vicario che
33 serà per li tempi che finito il suo offitio debia stare a sendicato et che li massari che serano per li tempi siano tenuti
a fare deli homini et che debiano vedere tutte cose
pigliar tutte querele quali gli serano date dalli homini
di Rocha francha et altri homini et no osservando li
massari le sopra dette cose cadano in pena di u fiorini
per ciascheduno massaro et ipso facto siano tenuti
alla comunità di Rocha francha in quo fu
in ditto consiglio et in palatio solito et consueto delle
[illegible] ctatis

A dì 20 di giugno 1514 4 66

Per generale et publico Consiglio congregato a suono di campana secondo il solito in n.° di 33 homini fu ordinato che non si potessero tenere se non otto capre per famiglia dove se ritrova, et cavato questo n.° quella famiglia che ne tien più pachi uno scudo et la perdita de esse. ma avvertendo che ciaschiduna famiglia che ne tien più d'otto le possa tenere p(er) anno ad omnia santi et non sotto pena come se è detto di sopra.

Et questa proposta fu d'Alesandro di S. Matteo dalla V.la di Casoremeggiale in favore n.° di 25 fabe et del no otto.

Et questa Vincentio Pannocchia Podestà et Vic.°

Ill.me et R.me D.ne

Placeat D. V. Ill.me et R.me suprascriptum decretum et ordinat. ut supra factum confir.e et comprobare, et in eius tenorem debite exequi demandari, decernere, et mandare quod ex d(omi)no &c.

Suprascriptum decretum confirmamus, et observari mand.s ut supra non obstan. &c.

F. Marius Rey

Dat. Fulginei die 28 Januarij 1615.

Ulisses Marcichius Canc.

G. 19
2112

21v

1539 dil 18 may

Jo. nello arrigo del castello d'agfracha fo ordinato et fio gr[illegible] ali ogni pistorino d'constantino che no facesse guardie et no uom[illegible] lo arrego p[er]chè lo era homo d'ani sexanta et che pagesse uno [illegible] secondo la forma dello statuto posto nel p[ri]mo volume ad cap. 118 et dicto b[ulletti]no pago uno fior[in]o in mano de s. antonio salvo la foliz[illegible] vic[illegible] d[e] dicto castello

[illegible]

1539 dil dominico 14 7bre

Santi ali fiorentino d[e] co[m]pagnio homo del dicto castello d'ani circa ob[tene]re simil[e] gratia et pago uno fiorino b[ianco] a[mo]ne [illegible] la forma d[e]l dicto statuto et cosi casso

Idem ant. uic. 75 [illegible]

[illegible] alias [illegible] dalla ferrera [illegible]

lugli 15[illegible]

[illegible] consiglio generale del castel d'agr[illegible]
a dicto consiglio p[er] giuliano et [illegible] dall[e] croce [illegible]
[illegible] esser [illegible] et levato delle [illegible]
[illegible] aparisso nel [illegible] consiglier [illegible]
[illegible] p[er] cosi [illegible] del si 21 dil m[illegible]
[illegible]

Pasqualtrico [illegible] a dissiderio de essere levato de guardia dimanda alla conmonita et gli uoglia fare tal gratia [illegible] cosi fo uinto uiua uoce et [illegible] uno fiorino sia levato de guardia

Paulo d'[illegible] disiderio de essere levato de guardia dimanda ala comunita [illegible] volgli fare tal gratia et cosi fo [illegible] uiua uoce [illegible] facto pagar uno fiorino et cosi paco in [illegible] camorlinctio

Cichio [illegible] alias cichone a paca [illegible] d[e] [illegible] fo [illegible] et [illegible] paco [illegible]